MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Edizione n° 2 del 30/11/2022

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	24-04-18	Prima emissione
1	30-11-22	Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*. Legge 3 maggio 2019, n. 39, di ratifica ed esecuzione della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive*. Legge 21 maggio 2019, n. 43 recante *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso*. Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*. D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di *contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea*. D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi. D.lgs. 184/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713.

INDICE

PARTE GENERALE

Definizioni 6
1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti 8
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 8
1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione" 10
1.3. La Linee Guida di Confindustria 11
2. Struttura della Società 14
2.1. L'attività 14
2.2. L'Organizzazione 14
2.3. I rapporti infragruppo 15
3. L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione 16
3.1. La funzione e le finalità del Modello 16
3.2. La struttura del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D.lgs. 231/01 16
3.3. Destinatari del Modello 17
3.4. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello 17
4. Diffusione e Conoscenza del Modello 18
4.1. Formazione ed Informazione del Personale Aziendale 18
4.2. Informazione dei Clienti, Fornitori e dei Partner Commerciali 19
5. Organismo di Vigilanza 20
5.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza 20
5.2. Composizione, nomina e durata 21
5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza 21
5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione 22
5.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 22
5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice aziendale 24
5.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 24
5.8. Raccolta e conservazione di informazioni 25
5.9. Sistema di whistleblowing e tutela degli autori di segnalazioni 25
5.10. Raccolta, gestione e conservazione delle segnalazioni 26
6. Sistema disciplinare 27
6.1. Principi generali 27
7. Le Parti Speciali del Modello Organizzativo 28
7.1. La struttura 28

ALLEGATI

1. Sistema disciplinare
2. Parte Speciale A — Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

3.	Parte Speciale B	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
4.	Parte Speciale C	Delitti di criminalità organizzata
5.	Parte Speciale D	Reati societari
6.	Parte Speciale E	Delitti contro la personalità individuale. Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
7.	Parte Speciale F	Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
8.	Parte Speciale G	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
9.	Parte Speciale H	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
10.	Parte Speciale I	Reati tributari
11.	Parte Speciale L	Reati in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
12.	Parte Speciale M	Reati ambientali

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO
S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Generale

Definizioni

- **Analisi dei rischi:** attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilevo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.
- **Aree a Rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- **C.C.N.L.:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.
- **Cliente:** organizzazione o persona che riceve dalla Società prodotti o servizi.
- **Codice etico:** insieme di principi etici e regole di condotta cui la Società intende far riferimento costante nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Esso promuove una "condotta aziendale" cui devono conformarsi tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, quali dipendenti, clienti, fornitori ecc. e ciò indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
- **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** Amministratori, Procuratori, Dirigenti, Dipendenti, Fornitori, Clienti e Partner commerciali.
- **Dipendenti:** lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze della Società.
- **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridiche.
- **Linee Guida di Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni.
- **Modello:** Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001 che racchiude l'insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione.
- **Modello organizzativo:** documento rappresentativo del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- **Organi Societari:** Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci.

- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo dell'ente preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01.
- **P.A.:** Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di un pubblico servizio.
- **Partner:** controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei processi sensibili.
- **Processo:** insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita.
- **Procedura/Protocollo:** documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
- **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati.
- **Professionisti e/o Consulenti:** lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni.
- **Reati**: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.
- **Sistema Disciplinare:** complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico.
- **Soggetti apicali**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.
- **Soggetti sottoposti**: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di dei soggetti apicali.
- **Whistleblowing:** strumento legale attraverso cui i soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/01 presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.

1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.lgs. n. 231/01 che ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità degli Enti ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il D.lgs. 231/01, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da parte di loro amministratori e/o dipendenti.

Questa nuova forma di responsabilità viene accertata nell'ambito di un processo penale che, nell'ipotesi in cui l'ente venga riconosciuto "colpevole", può concludersi con una sentenza di condanna che comporta l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie che interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla pubblicazione della sentenza.

L'innovazione normativa, che allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi Europei, è quella di coinvolgere nella punizione di illeciti penali il patrimonio degli Enti che, prima di tale legge, non pativano conseguenze dalla realizzazione di questi reati; il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall'eventuale risarcimento del danno.

La responsabilità amministrativa si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, prevedendo in questi casi che gli Enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati presupposto del sorgere della responsabilità amministrava, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivi interventi legislativi ne hanno esteso il campo di applicazione.

Le tipologie dei reati alle quali si applica la disciplina di cui al D.lgs. 231/01 sono:

- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture* (art. 24);
- *delitti informatici e trattamento illecito dei dati* (art. 24–bis);

- *delitti di criminalità organizzata* (art. 24-ter);
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio* (art. 25);
- *falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* (art. 25-bis);
- *delitti contro l'industria ed il commercio* (art. 25-bis.1);
- *reati societari* (art. 25-ter);
- *delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* (art. 25-quater);
- *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 25-quater 1);
- *delitti contro la personalità individuale* (art. 25-quinquies);
- *abusi di mercato* (art. 25-sexies);
- *omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* (art. 25-septies);
- *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (art. 25-octies);
- *delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* (art. 25 octies.1)
- *delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (art. 25-novies);
- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 25-decies);
- *reati ambientali* (art. 25-undecies);
- *impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 25-duodecies)
- *razzismo e xenofobia* (art. 25-terdecies);
- *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* (art. 25–quaterdecies);
- *reati tributari* (art. 25-quinquiesdecies);
- *reati di contrabbando* (art. 25-sexiesdecies);
- *delitti contro il patrimonio culturali* (art. 25-septiesdecies);
- *riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* (art. 25-duodevicies);
- *reati transnazionali* (articoli 3 e 10 della legge del 16 marzo 2006, n. 146);
- *norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini* (art. 12 legge 14 gennaio 2013. n. 9).

1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione"

Agli artt. 6 e 7 del Decreto è prevista una forma di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti. L'adozione del Modello di Organizzazione è facoltativa ma diviene di fatto necessaria nel momento in cui gli Enti vogliano beneficiare del sistema di esonero previsto dalla norma.

Ciò avviene quando l'ente sia in grado di dimostrare, in sede giudiziale e per uno dei reati considerati, che:

- Art. 6 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti c.d. apicali (chi ha funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell' Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso), l'Ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra che:
    - l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
    - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
    - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
    - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo a tal fine preposto.

Pertanto, nel caso previsto dal suddetto articolo la colpevolezza dell'Ente si presume fino a prova contraria. Sull'Ente grava, quindi, l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (c.d. inversione dell'onere della prova).

- Art. 7 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti non apicali (sottoposti), l'Ente risponde solo "se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza" (comma 1). "In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (comma 2).

In tale caso è onere del Pubblico Ministero dimostrare la violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte dei soggetti non apicali e la mancata adozione, o la non efficace attuazione, del Modello Organizzativo.

Al fine di esonerare l'Ente da responsabilità amministrativa il Modello, per espressa previsione del Decreto (art. 6 comma 2), deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, l'art. 6, al comma 2bis stabilisce che i modelli di organizzazione e di gestione, prevedono:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Modello di organizzazione deve, dunque, essere elaborato sulla base di un processo articolato in diverse fasi e mirato alla realizzazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire e a contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

1.3. La Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, D.lgs. 231/01 statuisce che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- un codice etico, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo e di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- un sistema di comunicazione al personale e sua formazione, ai fini del buon funzionamento del modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;

- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Dopo una prima versione delle Linee Guida approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004, a seguito della introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, Confindustria ha provveduto ad emanare nel marzo 2008 una versione aggiornata delle Linee Guida.

In particolare, gli adeguamenti sono stati diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio. Successivamente, nel mese di marzo 2014, Confindustria ha aggiornato le Linee Guida al fine di ottemperare all'esigenza di fornire indicazioni con riguardo gli ulteriori reati-presupposto introdotti nel D.lgs. 231/01 tra i quali vanno evidenziati, in particolare, i reati ambientali e le nuove fattispecie criminose legate ai delitti di concussione e corruzione.

2. Struttura della Società

2.1. L'attività

La Società S.E.PORT – Servizi Ecologici Portuali – a responsabilità limitata, costituita nel 1998, è una società di interesse generale che, ai sensi degli artt. 6 e 23 della L. 28.01.1994, n° 84 e artt. 1 e 2 del D.M. 14.11.1994, gestisce in maniera efficiente e competitiva il complesso delle attività ecologiche nel porto di Civitavecchia. S.E.PORT ha la propria sede legale e operativa in Civitavecchia (RM) in via Aurelia Nord Km 74.400 snc in località Punta San Paolo.

La Società svolge, in particolare, le seguenti attività: - ritiro, deposito ed avvio a trattamento dei rifiuti prodotti dalle navi che approdano nel Porto di Civitavecchia, siano esse da carico, da crociera o traghetti; ritiro, stoccaggio ed avvio a trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dagli utenti portuali; pulizia e spazzamento manuale e meccanico delle banchine e degli spazi aperti in ambito portuale; raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dai cassonetti ubicati in ambito portuale, compresi i rifiuti da raccolta differenziata (carta – vetro – plastica); gestione della rete fognaria portuale; manutenzione delle aree verdi portuali; pulizia degli specchi acquei; trattamento delle acque di sentina; sterilizzazione dei rifiuti solidi provenienti dalle navi; trasporto rifiuti e merci in conto terzi; realizzazione e manutenzione di aree verdi; svuotamento fosse settiche; disostruzione di reti fognarie private; noleggi; interventi di pulizia manuale e/o con mezzi meccanici in aree private; ritiro, trasporto ed avvio a trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; servizi di consulenza per il Sistri e su tutte le tematiche ambientali.

La S.E.PORT, per le suddette attività, si è dotata di un Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza sul Lavoro certificato dal RINA Services, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.

2.2. L'Organizzazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione con poteri conferiti al Presidente e all'Amministratore Delegato ed ha istituito, quale organo di controllo legale e contabile, il Collegio Sindacale. La Società ha nominato un Procuratore e una funzione preposta alla gestione Tecnica ai sensi del D.M. 274/97.

La S.E.PORT è società partecipata (66,83% delle quote) dalla RIMORCHIATORI OFF SHORE S.p.A., società a sua volta detenuta e controllata al 100% dalla CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.p.A. e dalla CPR IMPRESA PORTUALE (33,17 % delle quote).

La struttura organizzativa è rappresentata nell' Organigramma Aziendale costantemente aggiornato.

2.3. I rapporti infragruppo

S.E.PORT intrattiene rapporti commerciali (cliente/fornitore) con le società del Gruppo.

È stato, pertanto, definito un sistema di contrattualistica intercompany in grado di fornire una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità tra società fornitrice e società beneficiaria del servizio assicurando, per determinate attività a rischio, una opportuna segregazione di ruoli.

La Società ha definito, e mantiene periodicamente aggiornata, la mappatura dei servizi intercompany con l'indicazione del servizio reso, della società erogante e delle società beneficiarie.

3. L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione

3.1. La funzione e le finalità del Modello

S.E.PORT, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla progettazione ed implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 (di cui il presente Modello ne costituisce la rappresentazione) a tutela della propria immagine e della posizione, delle aspettative della proprietà e del lavoro dei propri dipendenti.

L'obiettivo che la S.E.PORT mira a raggiungere con la predisposizione del Modello è quello di creare un sistema, strutturato ed organico, di procedure ed attività di controllo che sia teso a ridurre progressivamente il rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa attraverso l'individuazione dei processi maggiormente "sensibili" e la loro proceduralizzazione.

In particolare, il Modello persegue le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche della S.E.PORT;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto contrarie a disposizioni di legge ed ai principi etico – sociali cui la società intende conformarsi nell'esercizio della propria attività aziendale;
- consentire alla Società di intervenire, attraverso un azione di controllo e monitoraggio dei processi maggiormente esposti, in via preventiva al fine di contrastare la commissione dei reati.

3.2. La struttura del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D.lgs. 231/01

Il Modello di Organizzazione e Gestione della S.E.PORT può definirsi come il complesso delle attività, delle risorse e dei documenti richiesti dal D.lgs. 231/01 al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dell'ente/organizzazione. Esso si compone di:

- Modello Organizzativo
- Organismo di Vigilanza
- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Mappatura delle aree a rischio reato

- Procedure/Protocolli
- Registrazioni
- Tutta la documentazione necessaria ad assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di controllo sui processi sensibili per la prevenzione dei reati.

3.3. Destinatari del Modello

I destinatari del Modello possono essere distinti in interni ed esterni.

Destinatari interni sono coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti apicali), e i dipendenti, ossia coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza delle funzioni apicali, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento della loro attività.

Destinatari esterni del Modello sono invece i fornitori, i partner commerciali e i clienti.

Sia i destinatari interni che quelli esterni sono informati delle prescrizioni contenute nel Modello attraverso adeguati canali di comunicazione e informazione, strutturati con modalità differenti a seconda della natura del rapporto che lega i vari stakeholder alla Società.

3.4. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello

Il presente Modello è un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" - in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto - e la sua adozione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione della S.E.PORT, così come le successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiornamento delle procedure, elaborate al fine di dare attuazione ai principi definiti nel Modello, sono approvate, qualora l'adunanza del Consiglio di Amministrazione non sia prevista nel breve termine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica in seno al primo Consiglio di Amministrazione utile, e sono eseguite a cura della funzione "Responsabile del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati" (RSGPR)".

4. Diffusione e Conoscenza del Modello

4.1. Formazione ed Informazione del Personale Aziendale

S.E.PORT, con l'intento di assicurare costante efficacia al Modello di Organizzativo e Gestione, si pone quale obiettivo quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in esso contenute sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle future utilizzando un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi considerati sensibili.

Per raggiungere i suddetti obiettivi S.E.PORT organizza attività formative ed informative che sono dirette:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti "apicali");
- a tutto il personale dipendente e a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;
- ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

- ***La comunicazione iniziale***

L'adozione del Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza", al momento della relativa adozione. Ciò avviene mediante l'organizzazione di mirate riunioni informative durante le quali viene illustrato il Sistema Esimente definito, il Modello Organizzativo, il Codice etico e le relative procedure gestionali che S.E.PORT ha predisposto.

Tutto il personale già in forza e quello di nuova assunzione è tenuto a consultare sulla intranet aziendale la seguente documentazione, impegnandosi ad osservarla:

- Codice Etico;
- Modello Organizzativo;
- procedure gestionali di interesse.

L'azienda mette a disposizione degli interessati, presso l'Ufficio Amministrativo, copia stampata del Modello di organizzazione e del Codice Etico per la consultazione.

- ***La formazione continua***

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, è svolta secondo i criteri di obbligatorietà, continuità e diversificazione. Pertanto, tutte le risorse presenti in S.E.PORT,

rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza", hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, corsi che sono differenziati a seconda del ruolo ricoperto in azienda e in relazione ai processi considerati sensibili. L'assenza all'evento formativo senza giustificato motivo potrà essere motivo di applicazione di sanzioni disciplinari.

Gli strumenti attraverso i quali S.E.PORT S assicura un adeguato livello di formazione sono:

- corsi di formazione da remoto o in aula;
- comunicazioni a tutto il personale aziendale (e-mail di aggiornamento, circolari ecc.).

4.2. Informazione dei Clienti, Fornitori e dei Partner Commerciali

S.E.PORT promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i propri partner commerciali e fornitori, sia di beni che di servizi.

Questi sono informati sull'adozione del Modello all'inizio o durante il rapporto professionale o commerciale, eventualmente anche attraverso la presa visione sul sito web aziendale del Codice Etico e di un estratto del Modello.

Le lettere di incarico e gli accordi contengono, inoltre, apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegnano al rispetto delle norme comportamentali espresse nel Codice Etico e nel Modello accettando, altresì, che la loro trasgressione possa essere causa di risoluzione del contratto.

5. Organismo di Vigilanza

5.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza

Ulteriore condizione per ottenere l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 è che l'ente abbia affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Al fine di soddisfare quanto previsto dal Decreto, si ritiene che tale Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) debba soddisfare i requisiti di:

- autonomia: deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi. L'autonomia comporta, infine, la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite di un regolamento dallo stesso adottato;
- indipendenza: la posizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili;
- professionalità: il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, da verificarsi per ciascun componente con una preventiva analisi del curriculum vitae e delle concrete esperienze lavorative. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, di valutazione e gestione dei rischi, di organizzazione aziendale, di finanza, di revisione e gestione, etc.;
- continuità di azione: essa va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV;
- onorabilità: i componenti dell'Organismo di Vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore. Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'OdV ha facoltà di adottare un proprio "Regolamento" al fine di disciplinare gli aspetti inerenti le regole operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, i criteri per la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

5.2. Composizione, nomina e durata

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che decide la composizione, il numero, la qualifica dei componenti e la durata dell'incarico, determinando le risorse finanziarie (budget) delle quali l'OdV può disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma. Nella relazione periodica l'OdV rappresenta all'Organo di governo il consuntivo delle risorse finanziarie utilizzate.

5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere nominati quali membri dell'Organismo di Vigilanza professionisti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali, societarie, di revisione, di organizzazione aziendale, possibilmente con competenze nelle attività ispettive, di valutazione dei rischi, di tecniche di intervista e di elaborazione questionari.

I singoli componenti devono, inoltre, rivestire i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Non può, quindi, essere nominato componente dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- chi si trovi in situazioni che possono comprometterne l'autonomia e l'indipendenza;
- chi sia stato rinviato a giudizio su reati menzionati nel Decreto 231/01;
- chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, dei soggetti apicali o sottoposti;
- chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
    - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;

- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile;
- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata;

- colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575.

5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione

È facoltà dei componenti dell'OdV di rinunciare all'incarico. La rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione contente le motivazioni della rinuncia. Copia della comunicazione deve essere notificata per conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.

Il componente dell'OdV può essere revocato dall'Organo di governo qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- reiterate inadempienze o ingiustificata inattività in ordine allo svolgimento dei propri compiti;
- intervenuta irrogazione alla Società di sanzioni interdittive a causa della inattività dei componenti dell'Organismo;
- il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interessi tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza;
- un grave inadempimento nel mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, tempestivamente informato, prenderà senza indugio le decisioni del caso.

5.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, i seguenti poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed efficacia del Modello;

- programmare ed effettuare verifiche ispettive interne finalizzate al rilevamento di eventuali criticità o discostamenti dai comportamenti prescritti nel Modello e nelle procedure organizzative definite per la prevenzioni dei reati;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle attività di verifica sui processi;
- proporre il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- adottare, qualora lo ritenga opportuno, un Regolamento di funzionamento per disciplinare gli aspetti peculiari delle proprie attività come le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, di pianificazione delle attività ispettive di vigilanza, di determinazione delle cadenze temporali delle verifiche, dell'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali contenute nel Modello;
- programmare riunioni con il personale al fine di acquisire informazioni e documenti utili per lo svolgimento della propria attività di vigilanza;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Esso, tuttavia, non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale né poteri sanzionatori nei confronti dei dipendenti, organi

sociali, consulenti, partner o fornitori; questi poteri spettano agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Inoltre, per svolgere le attività ispettive di propria competenze, l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, nonché di consulenti esterni con specifiche competenze professionali per l'esecuzione di attività che richiedano specifiche conoscenze. Tali consulenti riferiscono del loro operato direttamente all'OdV.

5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli organi societari attraverso la predisposizione di:

- rapporti di audit contenenti i risultati delle attività svolte al termine delle verifiche ispettive interne sui processi identificati come sensibili;
- una relazione periodica descrittiva dell'attività di vigilanza svolta nel periodo considerato;
- comunicazioni tempestive dirette al Consiglio di Amministrazione a seguito del verificarsi di situazioni particolari che richiedano attenzioni e interventi modificativi (come la notizia di asserite violazioni del Modello, il recepimento di nuove normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, intervenute modificazioni dell'assetto organizzativo della Società) ed in caso di segnalazioni di fatti illeciti e di violazioni che rivestano carattere d'urgenza.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli organi sociali a cui lo stesso riferisce, sono verbalizzate e copia dei verbali è custodita dallo stesso Organismo.

5.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante un apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Questo dispone il legislatore nel D.Lgs. 231/01 all'art. 6, comma 2, lett. d) dove sancisce che i modelli debbano prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza degli stessi.

Pertanto, la Società:

- ha istituito dei canali di comunicazione diretti con l'Organismo di Vigilanza attraverso i quali esso riceve flussi informativi obbligatori da parte del personale aziendale;
- ha previsto la possibile applicazione di sanzioni disciplinari per coloro che violino gli obblighi di

informativa diretti all'OdV.

La trasmissione dei flussi informativi obbligatori può essere fatta direttamente, di persona, o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti, secondo le seguenti modalità:

- alla casella di posta elettronica: OdV@seport.it
- tramite posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza di S.E.PORT Srl, Via Aurelia Nord Km 74.400 snc, località Punta San Paolo Civitavecchia (RM).

Le funzioni aziendali preposte sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni che la Società ha puntualmente definito in apposita procedura denominata "Flussi informativi obbligatori diretti all'OdV".

5.8. Raccolta e conservazione di informazioni

I flussi informativi obbligatori e i documenti inviati all'Organismo di Vigilanza dalle funzioni preposte, sono conservati dall'Organismo stesso in un apposito archivio, digitale e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza che hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengano a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni a cui l'Organismo, nel suo complesso considerato, è tenuto per legge.

5.9. Sistema di whistleblowing e tutela degli autori di segnalazioni

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 comma 2-bis, introdotto dalla Legge n. 179/2017, S.E.PORT:

- ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentono ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali di segnalazione garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- ha istituito un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- garantisce la tutela il segnalante vietando ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ha introdotto, nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D.lgs. 231/01 sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il sistema di whistleblowing adottato da S.E.PORT è regolamentato da procedure interne che descrivono le modalità di segnalazione e di utilizzo dei canali a ciò predisposti, in particolare del portale informatico dedicato. La Società, inoltre, al fine di garantire la massima riservatezza del segnalante inserito nell'organizzazione aziendale (es. dipendente) ha stabilito che destinatari delle segnalazioni siano i soli membri esterni dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni dovranno essere fatte in forma personale e scritta, possibilmente non anonima, utilizzando i seguenti canali alternativi di comunicazione:

- posta ordinaria, contrassegnata come "RISERVATA PERSONALE" a: Organismo di Vigilanza di S.E.PORT Via Aurelia Nord Km 74.400 snc Civitavecchia loc. Punta San Paolo.
- posta elettronica da inoltrare al seguente indirizzo: seport.segnalazioni@gmail.com.

La Società garantisce gli autori delle segnalazioni che non subiranno forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. La Società, inoltre, assicura la massima riservatezza sulla loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della S.E.PORT o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

S.E.PORT fa presente che a tutela del segnalante, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 6 del D.lgs.231/01, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante stesso può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. S.E.PORT è consapevole che, ai sensi del comma 2-quater dell'art. 6 del d.lgs.231/01, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono azioni nulle.

La Società persegue segnalazioni infondate ed in mala fede inoltrate al solo scopo di danneggiare colleghi, dipendenti, superiori o concorrenti.

5.10. Raccolta, gestione e conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni sono registrate, gestite e conservate dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente ai membri dell'Organismo, i quali sono obbligati a mantenere la riservatezza sull'identità del segnalante e su tutti i fatti e le circostanze di cui vengano a conoscenza durante il loro mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

6. Sistema disciplinare

6.1. Principi generali

S.E.PORT al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, ha adottato un Sistema Disciplinare (Allegato 1) in cui sono state definite le possibili sanzioni che saranno applicate nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite, in conformità a quanto richiesto dal D.lgs. 231/01, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

7. Le Parti Speciali del Modello Organizzativo

7.1. La struttura

Il Modello Organizzativo si compone di Parti Speciali che sono allegate al presente documento.

Nelle Parti Speciali sono riportate le fattispecie di reato, raggruppate per categorie, che S.E.PORT considera di possibile realizzazione nella conduzione delle attività aziendali.

Esse riguardano:

A. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01). Il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).
B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01). Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 – novies D.lgs. 231/01).
C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/01).
D. Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/01).
E. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. 231/01). Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/01).
F. Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies).
G. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1).
H. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).
I. Reati tributari.
L. Reati in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (art. 25 septies D.lgs.231/01).
M. Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01).

Per ciascuna delle categorie di reato sopra indicate viene fornita, nella dedicata parte speciale, una sintetica descrizione degli illeciti, l'elencazione delle attività aziendali considerate sensibili, ossia a rischio di commissione dei reati considerati, l'indicazione dei principi generali di condotta da seguire e il riferimento alle procedure di gestione adottate a presidio.

Le Parti Speciali, pur essendo parte integrante del presente documento, sono dotate di un proprio stato di revisione e di un proprio indice. Ciò al fine di poter effettuare aggiornamenti autonomi rispetto alla Parte generale del Modello Organizzativo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

SISTEMA DISCIPLINARE

(Allegato 1)

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	24-04-18	Prima emissione
1	30-11-22	Estrapolazione del Sistema disciplinare dal Modello Organizzativo- Parte Generale – e creazione di un documento autonomo

INDICE

1. Scopo del documento 4
2. Campo di applicazione 4
3. Normativa di riferimento 4
4. Principi generali 5
5. Soggetti destinatari 5
6. Responsabilità coinvolte 5
7. Diffusione del sistema disciplinare 6
8. Sanzioni disciplinari per il personale dipendente 7
9. Responsabilità coinvolte 7
10. Condotte e sanzioni 7
11. Misure disciplinari nei confronti degli Amministratori 9
11.1. Responsabilità coinvolte 9
11.2. Condotte e sanzioni 10
12. Misure disciplinari nei confronti dei clienti, fornitori e partner commerciali 12
13. Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza 12

1. Scopo del documento

La Società rende noto che l'Organo dirigente ha definito e approvato il presente sistema disciplinare in osservanza di quanto disposto dall'art. 6, co. 2, lett. e) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che regolamenta la responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Il presente sistema disciplinare ha il fine di sanzionare quei comportamenti posti essere in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito Modello) che, se non venissero scoraggiati mediante l'applicazione di misure disciplinari, potrebbero degradare in illeciti aziendali.

Il presente documento comprende:

- ✓ Campo di applicazione
- ✓ Normativa di riferimento
- ✓ Principi generali
- ✓ Soggetti destinatari
- ✓ Responsabilità coinvolte
- ✓ Diffusione del Sistema disciplinare
- ✓ Misure disciplinari

2. Campo di applicazione

Le regole, la cui violazione è passibile di applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste, sono quelle contenute nel Modello Organizzativo, nel Codice Etico, nelle policy aziendali e nelle procedure organizzative di attuazione del Modello, definite al fine di regolamentare le attività dei processi aziendali considerati esposti al rischio di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01.

Il presente sistema disciplinare trova applicazione nei riguardi di coloro che sono legati da un rapporto funzionale con la Società (amministratori, dirigenti, dipendenti) e nei riguardi dei diversi stakeholders esterni (fornitori, clienti, partner commerciali) della S.E.PORT.

3. Normativa di riferimento

- D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica a norma dell'Art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300";
- Codice Civile artt. 2104, 2105, 2106, 2118, 2119, 2983, 2393 e 2406;
- Legge 20 maggio 1970 n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
- CCNL FISE ASSOAMBIENTE;

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

4. Principi generali

L'Organo dirigente ritiene che il rispetto del Modello adottato ai sensi del D.lgs. 231/01 sia di fondamentale importanza per lo sviluppo sano della Società, ponendola al riparo da gravi rischi di natura penale.

Adottando il presente sistema disciplinare la Società intende scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite sanzionando comportamenti che integrano la violazione del Modello definito per garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative o contrattuali.

Si ricorda che il presente sistema disciplinare è autonomo e distinto dalle norme e dalle sanzioni previste dal codice penale e che le sanzioni disciplinari ivi indicate potranno essere inflitte a prescindere dall'esito dell'eventuale processo penale instauratosi. Inoltre, le regole e le sanzioni previste nel presente sistema disciplinare integrano, e non sostituiscono, le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

Il sistema disciplinare è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2104, 2105, 2106, 2118, 2119, 2983, 2393 e 2406 del codice civile, delle disposizioni contenute nella Legge n. 300/70 ("Statuto dei Lavoratori") e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nella Società e nel rispetto degli accordi professionali, di fornitura e di partenariato conclusi. Il presente sistema disciplinare è conforme, inoltre, alle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017.

5. Soggetti destinatari

Il sistema disciplinare è rivolto:

- al personale dipendente;
- agli amministratori;
- ai membri del Collegio Sindacale;
- ai membri dell'Organismo di Vigilanza;
- ai fornitori, clienti e partner commerciali.

6. Responsabilità coinvolte

L'Organo dirigente, nel predisporre il Modello, definisce il sistema disciplinare, le condotte censurabili e le relative sanzioni. Esso è dunque responsabile della formalizzazione, revisione e applicazione del presente sistema disciplinare.

Le figure aziendali, a vario titolo coinvolte nel procedimento disciplinare, sono chiaramente identificate e più avanti descritte, in relazione ai diversi soggetti destinatari del sistema disciplinare.

All'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), che in base agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 231/01 ha il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli", spettano specifiche funzioni di segnalazione e di controllo per quanto concerne quei comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello e che possono gravare sulla funzionalità dello stesso.

In particolare, l'OdV, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori):

- dovrà essere informato della decisione di aprire un procedimento disciplinare per asserita violazione del Modello dovendo fornire sue valutazioni (parere) in merito all'accaduto, pur non essendo le stesse vincolanti per la funzione aziendale competente che deciderà autonomamente quale sanzione disciplinare applicare e se irrogarla;
- potrà segnalare l'attivazione di un procedimento disciplinare per rilevati comportamenti non in linea con le prescrizioni di cui al Modello, mediante l'inoltro di una comunicazione alla funzione aziendale preposta corredata da adeguata documentazione circa le rilevazioni effettuate e le motivazioni che lo spingono a suggerire l'irrogazione di una sanzione disciplinare;
- potrà informare la funzione aziendale competente qualora, a seguito di una segnalazione e con il consenso del segnalante, abbia avuto notizie certe di comportamenti in violazione del Modello e potenzialmente lesivi dell'integrità dell'Ente.

In ogni caso, non potrà essere archiviato un procedimento disciplinare per comportamenti in violazione del Modello e irrogata una sanzione disciplinare senza una preventiva informazione e un parere dell'OdV.

7. Diffusione del sistema disciplinare

Il presente sistema disciplinare viene reso noto ai destinatari con modalità differenti.

Ai destinatari interni alla S.E.PORT (amministratori e dipendenti) la diffusione avviene mediante:

- circolari interne o comunicati formali;
- affissione in un luogo accessibile ai sensi dell'art. 7 co. 1 L. 300/1970;
- pubblicazione del documento nella intranet aziendale dedicata al Modello;
- organizzazione di corsi di formazione diretti a diffonderne il contenuto.

Ai destinatari esterni alla S.E.PORT (clienti, fornitori e partner commerciali) il sistema disciplinare viene reso noto mediante l'inserimento nei contratti di apposite clausole di salvaguardia con le quali i terzi si impegnano ad osservare determinati comportamenti la violazione dei quali comporterà la risoluzione dell'accordo contrattuale.

8. Sanzioni disciplinari per il personale dipendente

9. Responsabilità coinvolte

Nella tabella sottostante si riportano le funzioni aziendali coinvolte nel procedimento disciplinare sanzionatorio.

	Rilevazione	Parere	Istruttoria	Decisione	Notifica provvedimento
Funzione aziendale	Ufficio del Personale / OdV	OdV	Ufficio del Personale	Presidente C.d.A.	Ufficio del Personale

10. Condotte e sanzioni

Di seguito si riportano le tipologie di condotte sanzionabili e le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili, per i lavoratori dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato e dalle norme di legge in materia.

In particolare, per il personale dipendente sono irrogate le sanzioni previste agli artt. 73 e ss. del *CCNL FISE ASSOAMBIENTE*.

Le sanzioni irrogabili sono indicate in ordine di crescente gravità.

a. rimprovero verbale o scritto;
b. multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
c. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di 10 giorni;
d. licenziamento con preavviso e con T.F.R.;
e. licenziamento senza preavviso e con T.F.R.

La gravità dell'infrazione è oggetto di valutazione, nel rispetto di principi generali di gradualità e di proporzionalità e tenendo conto delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il concorso nell'illecito di più soggetti in accordo tra loro;
- la reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sanzionabili che costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

La commissione dell'illecito disciplinare dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare all'esito del quale, nel caso di accertata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento con contenuto ed effetti sanzionatori. Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 Legge n. 300/1979 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL di riferimento e dal sistema disciplinare adottato dall'Organizzazione. Si riportano di seguito le condotte sanzionabili con evidenza delle conseguenti possibili sanzioni disciplinari applicabili:

Condotta	Sanzione
Omessa segnalazione all'OdV di inosservanze e irregolarità del Modello commesse da parte del personale aziendale	*Rimprovero scritto*
Omessa trasmissione all'OdV dei flussi informativi obbligatori	*Ammonizione scritta* *Multa non superiore a 4 ore di retribuzione*
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli o mancata trasmissione di informazioni richieste dall'OdV	*Rimprovero scritto* *Multa non superiore a 4 ore di retribuzione*
Assenza ingiustificata, per più di due edizioni consecutive, ai corsi di formazione in materia di Responsabilità amministrativa d'impresa	*Ammonizione scritta* *Multa non superiore a 4 ore di retribuzione*
Inosservanza delle procedure organizzative definite dalla Società e inosservanza dell'obbligo di documentare e tracciare le attività in esse indicate	*Ammonizione scritta* *Multa non superiore a 4 ore di retribuzione*
Omessa segnalazione all'OdV di notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 commesse anche da soggetti apicali	*Rimprovero scritto* *Multa non superiore a 4 ore di retribuzione* *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni*
Omessa gestione, da parte delle funzioni interessate, delle azioni di miglioramento e di aggiornamento suggerite dall'OdV e approvate dall'Organo dirigente	*Ammonizione scritta* *Multa non superiore a 4 ore di retribuzione* in caso di condotta reiterata *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni*

Condotta	Sanzione
Inosservanza delle prescrizioni contenute nelle Parti Speciali del Modello Organizzativo al paragrafo "Principi generali di condotta"	*Ammonizione scritta* *Multa non superiore a 4 ore di retribuzione* *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni*
Segnalazione di fatti illeciti o di violazioni del Modello che si rivela infondata effettuata con colpa grave	*Multa non superiore a 4ore di retribuzione* *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni*
Segnalazione di fatti illeciti o di violazioni del Modello che si rivela infondata effettuata con dolo	*Multa non superiore a 4 ore di retribuzione* *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni* *Licenziamento con preavviso e con T.F.R.*
Violazione delle norme di comportamento previste nel Codice Etico	*Multa non superiore a 4 ore di retribuzione* *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni* *Licenziamento con preavviso e con T.F.R.*
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche se poi non effettivamente realizzati (tentativo)	*Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni* *Licenziamento con preavviso e con T.F.R.*
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con concreta applicazione, carico della società, di sanzioni previste dal Decreto	*Licenziamento senza preavviso e con T.F.R.*

11. Misure disciplinari nei confronti degli Amministratori

11.1. Responsabilità coinvolte

Il potere di procedere all'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori spetta all'Assemblea dei Soci (art. 2983 co. 3 c.c., art. 2393 ss.cc.). Il comportamento posto in essere in violazione delle prescrizioni del Modello viene comunicato all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale; quest'ultimo provvede alla convocazione immediata o, in ogni caso, tempestiva dell'Assemblea dei Soci in forza del potere ad esso attribuito dall'art. 2406 c.c.

L'Assemblea, in una prima seduta, esamina la segnalazione, formula per iscritto l'eventuale contestazione nei confronti dei soggetti facenti parte dell'Organo dirigente e delega il Collegio

Sindacale all'inoltro della comunicazione della contestazione disciplinare all'interessato e per conoscenza all'Organismo di Vigilanza.

L'Assemblea, in una successiva seduta e nel rispetto dei più congrui tempi a difesa, decide la tipologia di sanzione da irrogare in osservanza del principio di proporzionalità e delegando il Collegio Sindacale alla formale comunicazione all'interessato.

11.2. Condotte e sanzioni

Il provvedimento disciplinare eventualmente applicato sarà proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse. Nei casi ritenuti di massima gravità potrà essere esercitata l'azione di responsabilità, prevista dall'art. 2393 c.c. e la conseguente destituzione dalla carica.

Le sanzioni irrogabili sono indicate in ordine di crescente gravità. Esse sono:

- **conservative del rapporto di lavoro:**
  - richiamo e intimazione a conformarsi;
  - sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi se le infrazioni sono gravi e reiterate;
- **risolutive del rapporto di lavoro:**
  - revoca se c'è stata la reiterazione dopo la sospensione.

La gravità dell'infrazione sarà oggetto di valutazione tenendo conto delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- l'entità del danno o del pericolo che deriva dall'infrazione commessa sia per la Società che, in generale, per tutti i portatori di interesse della stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il concorso nell'illecito di più persone in accordo tra loro;
- la reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sotto segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

Nella tabella che segue si riportano le diverse tipologie di condotte sanzionabili e le corrispondenti possibili sanzioni disciplinari applicabili, per i soggetti c.d. di "vertice", ossia per i soggetti che compongono l'Organo di governo della Società.

Condotta	Sanzione
Comportamenti di ostacolo all'attività di vigilanza dell'OdV o tesi ad eludere i controlli svolti dall'OdV	*Richiamo e intimazione a conformarsi*
Omessa gestione delle azioni di miglioramento o di aggiornamento del Modello indicate e suggerite dall'OdV a seguito della sua attività di vigilanza	*Richiamo e intimazione a conformarsi*
Comportamenti che ostacolano l'utilizzo del budget assegnato all'OdV per lo svolgimento della sua attività di vigilanza	*Richiamo e intimazione a conformarsi*
Omessa comunicazione all'OdV di avvisi di indagini in corso provenienti dall'Autorità Giudiziaria per illeciti rientranti nel catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/01	*Richiamo e intimazione a conformarsi*
Mancata osservanza delle regole imposte dal Sistema disciplinare e/o omissione di agire al fine di sanzionare e reprimere le condotte contrarie al Sistema esimente	*Richiamo e intimazione a conformarsi*
Inosservanza dei protocolli e delle procedure organizzative definite dalla Società per dare attuazione al Modello	*Richiamo e intimazione a conformarsi*
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo dirigente nelle attività organizzative	*Richiamo e intimazione a conformarsi* *Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi se le infrazioni sono gravi e reiterate*
Violazione delle misure di tutela del segnalante	*Richiamo e intimazione a conformarsi* *Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi*
Violazione delle norme di comportamento previste nel Codice Etico	*Richiamo e intimazione a conformarsi* *Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi*
Violazione delle norme di comportamento previste nel Modello organizzativo	*Richiamo e intimazione a conformarsi* *Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi*

Condotta	Sanzione
Omissione con riguardo ai comportamenti e alle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la società alle situazioni di rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni.	*Richiamo e intimazione a conformarsi* *Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi*
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche se poi non effettivamente realizzati (tentativo)	*Revoca dalla carica per giusta causa*
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con concreta applicazione, carico della società, di sanzioni previste dal Decreto	*Revoca dalla carica per giusta causa*

12. Misure disciplinari nei confronti dei clienti, fornitori e partner commerciali

Gli accordi con i partner commerciali, i contratti per la prestazione di beni o servizi, gli accordi con clienti pubbliche amministrazioni contengono specifiche clausole contrattuali che prevedono quale sanzione disciplinare la immediata risoluzione del contratto a seguito della realizzazione da parte del terzo contraente di comportamenti posti in essere in violazione del Modello e del Codice Etico adottato dalla S.E.PORT. Rimane salva per la Società l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali comportamenti illeciti derivino danni alla stessa, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto 231/01.

Le sanzioni disciplinari per i destinatari delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico esterni alla Società sono indicate nella procedura "Clausole contrattuali di salvaguardia" (PR. 05) la cui osservanza e implementazione coinvolge sia le funzioni aziendali competenti a stipulare accordi commerciali e contratti di fornitura sia l'Ufficio legale della Società.

In ogni caso, i comportamenti illeciti posti in essere dai destinatari esterni al fine dell'applicazione della sanzione disciplinare verranno valutati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'OdV.

13. Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Qualora la violazione del Modello sia posta in essere da un soggetto che rivesta la qualifica di sindaco o di componente dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume gli opportuni provvedimenti anche in relazione a quanto previsto dalla

normativa sanzionatoria applicabile alla categoria di appartenenza del professionista, nel rispetto delle regole di funzionamento proprie del Collegio Sindacale e dell'OdV.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO
S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale A

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(Allegato n. 2)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	24-04-18	Prima emissione
1	30-11-22	Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*. D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di *contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea*.

INDICE

PARTE SPECIALE A

1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 4
1.1 Premessa 4
1.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la PA 7
1.3 Reati applicabili 15
1.4 Attività sensibili 15
1.4 Principi generali di condotta 17
1.5 Standard di controllo adottati 18
1.6 Procedure specifiche 20
1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni 20

1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Premessa

Vengono di seguito descritti i reati previsti negli articoli 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. n. 231/01.

Si tratta di alcuni dei reati inseriti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale "Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione", nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice Penale "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode" nonché del reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" previsto nell'art. 377bis del c.p. e richiamato dall'art. 25-decies del D.lgs. 231/01.

L'articolo 25-decies è stato introdotto nel Decreto dall'art. 4 della legge n. 116/2009 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA per brevità) nell'ordinamento italiano si intende l'insieme di enti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, ecc.), a volte privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste) e di soggetti che svolgono funzioni amministrative nell'interesse della collettività e, quindi, nell'interesse pubblico in base al principio della sussidiarietà.

Sono "Pubblici Ufficiali", agli effetti della legge penale: "coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Pubblici Ufficiali sono dunque considerati coloro che:

- concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico o lo rappresentano di fronte agli estranei (es. sindaco, dirigenti, funzionari di concetto quali segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri, con esclusione degli impiegati d'ordine quali archivisti, segretari, schedaristi ecc., a meno che non siano a diretto contatto con il pubblico);
- sono muniti di poteri autoritari e della facoltà di procedere all'arresto (es. agenti della forza pubblica ecc.);
- sono forniti di poteri di certificazione, ossia della facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (es. i notai e parificati, gli agenti di

cambio, i mediatori autorizzati ecc.). A questa categoria vanno assimilate le persone che nel processo, collaborando con gli organi giudicanti, rendono attestazioni che sono destinate alla prova quali i testimoni, i periti, gli interpreti.

Secondo la legge penale sono, invece, "Incaricati di un Pubblico Servizio" coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ossia una attività di carattere intellettivo, caratterizzata nel suo contenuto dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà.

È opportuno evidenziare che la legge 29 settembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l'art. 322bis c.p.).

Nuove disposizioni "per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono state recentemente introdotte con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012. La riforma ha previsto taluni obblighi a carico della pubblica amministrazione: oltre ad assegnare al Governo il compito della redazione di un codice etico per i dipendenti pubblici, è stato previsto che ogni amministrazione adotti precisi "piani anticorruzione".

Il legislatore italiano ha operato sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva stabilendo, da un lato, rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa e introducendo, dall'altro lato, norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo ed afflittivo, le condotte illecite corruttive.

Di seguito le novità introdotte dalla Legge n. 190/2012, rilevanti ai fini dell'osservanza del D.lgs. 231/2001 e riguardanti alcuni degli illeciti penali contemplati nella presente Parte Speciale:

reati di corruzione:

- sostituzione dell'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) con la fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione", punita con la reclusione da 1 a 5 anni;
- aumenti di pena per il delitto di cui all'art. 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" (la cui cornice edittale passa da 3-8 anni a 4-10 anni per l'ipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la pena minima passa da 5-12 anni); per il delitto di cui all'art. 319 c.p. (Corruzione propria) la cui pena diviene di 4-8 anni rispetto ai precedenti 2-5;

reato di concussione:

- l'ambito operativo dell'art. 317 c.p. è stato ristretto alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia generato il c.d. "metus publicae potestatis" (Concussione per costrizione). La pena minima, in questo caso, è aumentata da 4 a 6 anni, rimanendo invariata la misura massima (12 anni);
- è stata introdotta una nuova fattispecie di illecito, disciplinata dall'art. 319-quater c.p. e denominata "Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità", in cui sono state fatte confluire le condotte di induzione. Soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio ma la punibilità è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 maggio 2015, è entrata in vigore il 14 giugno 2015 la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190".

La normativa, relativamente alle norme richiamate dal D.Lgs. 231/01 di interesse nella presente Parte Speciale, ha introdotto:

- all'art. 1 modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista nel codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, per i delitti già richiamati dal Decreto 231 ha aumentato la pena edittale con riguardo agli articoli: 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" (da uno a sei anni); 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio" (da sei a dieci anni); 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" al primo comma (da sei a dodici anni) e al secondo comma (da sei a quattordici e da otto a venti anni); 319 quater, primo comma c.p. "Corruzione indebita a dare o promettere utilità" (da sei a dieci anni e sei mesi).
- all'art. 3 modifiche all'art. 317 del c.p. in materia di concussione con la reintroduzione della figura dell'incaricato di un pubblico servizio quale soggetto attivo del reato.

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" in vigore dal 31 gennaio 2019.

La Legge, nota come la "Spazzacorrotti", è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ed ha inciso anche sul D.Lgs. n. 231/01 in particolare:

- ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi il reato, così come riformulato dalla stessa legge, del "Traffico di influenze illecite" inserendolo nell'art. 25 del D.Lgs. n. 231/01;
- ha apportato modificazioni all'art. 2635 del c.c. "Corruzione tra privati" abrogando il quinto comma e all'art. 2635-bis del c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati" abrogando il terzo comma", articoli entrambi richiamati nell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo stata prevista la procedibilità d'ufficio;
- ha introdotto maggiori sanzioni interdittive previste per i reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'art. 1, comma 9 della Legge n. 3/20019 dispone: "Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;

  b) all'articolo 25: 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)».

In sostanza, la legge "Spazzacorrotti" aumenta - per le Società imputate per reati commessi contro la pubblica amministrazione - la durata delle sanzioni interdittive previste i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, creando altresì una distinzione fra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da soggetti sottoposti.

Ultimo intervento legislativo il D.Lgs. n. 75/2020 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea che ha modificato gli artt. 25 e 25 del Decreto 231.

1.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la PA

a. Peculato (art. 314 c.p.)

Reato proprio (realizzabile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio), il delitto si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio. È punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

b. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p)

Reato proprio, in quanto commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo). Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione. Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa. È prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.

c. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

L'illecito può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A., distragga dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) al fine di favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore. Il dolo, generico, consiste nella coscienza e volontà dell'omessa destinazione dei benefici ottenuti dall'ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste. La pena stabilita è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.

d. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 136ter c.p.)

Introdotto dall'art. 4 della Legge n. 300/2000 la fattispecie punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante

l'omissione di informazioni dovute, ottiene indebitamente per sé o per altri, contribuiti, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Figura sussidiaria di reato, essa ricorre solo quando il fatto non costituisce realizza il reato di cui all'art. 640bis c.p.

e. Concussione (art. 317 c.p.)

In tale figura delittuosa il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altri vantaggi che non gli spettano.

Lo scopo è duplice: tutelare l'interesse dell'Amministrazione alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari e degli incaricati di un pubblico servizio, ed impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni.

Nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/01, tale ipotesi di reato ha carattere meramente residuale, potendosi ravvisare ad es. nel caso in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute e sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio o un interesse per la Società.

f. Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)

La norma persegue il pubblico funzionario che accetta un compenso che non gli è dovuto per compiere un atto attinente all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (es. il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza).

Rispondono del reato sia il soggetto corrotto che il corruttore. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

g. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.)

La norma punisce sia l'ipotesi del pubblico funzionario che l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per altri denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia "illegittimo" perché in contrasto alle norme giuridiche o alle istruzioni di servizio (per es. il privato offre denaro al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, che accetta, per vedersi garantita l'aggiudicazione di una gara), sia l'ipotesi del

pubblico ufficiale che omette o ritarda il compimento di atti del proprio ufficio. La pena è della reclusione da sei a dieci anni.

h. Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)

L'ipotesi ricorre quando gli atti di corruzione, di cui agli articoli precedenti, vengono commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. La pena è della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva un'ingiusta condanna di una persona alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena della reclusione aumenta da sei a quattordici anni; se l'ingiusta condanna porta alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a vent'anni.

i. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce il privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Al secondo comma la norma punisce, con la reclusione fino a tre anni, il privato indotto indebitamente a dare o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, a seguito della seria pressione psicologica esercitata su di lui dal pubblico funzionario.

j. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

La disposizione prevede che gli artt. 318 e 319 si applicano, in ogni caso, anche al soggetto che riveste la funzione di incaricato di un pubblico servizio indipendentemente dal fatto che egli rivesta o meno l'ulteriore qualifica di pubblico impiegato, ossia di colui che svolge in maniera continuativa e dietro il pagamento di una retribuzione, la propria attività lavorativa alle dipendenze dello Stato o di un altro Ente pubblico.

k. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie condanna un'istigazione non accolta, ossia un tentativo unilaterale di corruzione.

Nel primo comma viene disciplinato il caso della istigazione alla corruzione impropria (art. 318 c.p. come novellato dalla L.190/12) in cui soggetto attivo del reato può essere chiunque: la pena prevista è quella dell'art. 318 c.p. ridotta di un terzo. Nel terzo comma la norma applica la medesima pena al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Nel caso di istigazione alla corruzione propria (art. 319 c.p.) la pena prevista dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.

l. Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Ai fini della configurabilità dei reati sopra descritti, la norma considera simili alle funzioni svolte dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio dello Stato italiano, quelle svolte da:

- i membri degli organi comunitari (Parlamento europeo, Commissione delle Comunità Europee, Corte di Giustizia e Corte dei Conti delle CE);
- i funzionari e gli agenti delle Comunità Europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri della UE, svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico sevizio.
- 5-bis. i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Il secondo comma stabilisce che i reati di cui agli art. 319-quater, 321 e 322 del c.p. si configurano anche quando il denaro o altra utilità è dato, promesso o offerto a:

- tutte le persone sopra indicate;
- alle persone che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico sevizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte

stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro, o altra utilità, è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

m. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Reato proprio, in quanto commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Il reato in questione punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, violi norme di legge o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, o negli altri casi prescritti, ed intenzionalmente procura a sé o ad altri ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

È prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

n. Traffico di influenze illecite (art. 346–bis c.p.)

La norma punisce, con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi, la condotta di chi, vantando un'influenza effettiva o meramente asserita (millantando credito) presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare o promettere per sé o per altri denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Alla stessa pena è soggetto chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La fattispecie di traffico di influenze illecite ricomprende, dunque, anche le condotte di vanteria prima riconducibili al millantato credito, reato abrogato dalla Legge n. 3/2019.

o. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

L'art. 356 c.p. sanziona chi, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture, operi in malafede così da arrecare un danno alla P.A.

È un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche la certezza che la medesima non inceppi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato. Si tratta di un reato di evento, da cui il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile. La procedibilità è ex officio.

Occorre evidenziare come il reato di frode nelle forniture debba essere letto anche alla luce delle disposizioni dell'articolo precedente, ritenuto che per la definizione delle pubbliche forniture, o comunque dei contratti con la P.A. o altri Enti, si rimanda al disposto dell'art. 355 c.p.

Da una mirata esegesi della norma sembra possa evincersi che la medesima si ravvisi soprattutto nella fase esecutiva del contratto e che, detto delitto, potrebbe concorrere finanche (laddove dovessero essere operati artifizi o raggiri) con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato. Orbene, la frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifizi o raggiri, ben potendo la medesima sostanziarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocumento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

Chi commette il delitto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

p. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

Illecito commesso da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona

chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. L'interesse tutelato è il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia che deve essere garantito dall'impedimento di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. Per autorità giudiziaria si intende, pertanto, il giudice e il pubblico ministero.

q. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.)

L'ipotesi ricorre quando chiunque, per realizzare un ingiusto profitto, attui artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore arrecando un danno allo Stato, o ad un altro Ente Pubblico o alla Unione Europea. Il reato può realizzarsi ad es. nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione. È prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309 a € 1.549.

r. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

L'ipotesi ricorre quando la truffa riguarda "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", concesse dalla Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Ad es. nel caso in cui vengano comunicati dati non veri o predisposti documenti per ottenere erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

s. Frode informatica (art. 640ter c.p.)

Si compie il reato quando chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309,00 ad € 1.549,00. Ad es.: ottenuto un finanziamento qualcuno viola il sistema informatico al fine di inserire un importo, relativo al finanziamento, superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è, invece, della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Infine, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

1.3 Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato sopra descritte che S.E.PORT ritiene astrattamente applicabili in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.24] Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	art. 640-ter c.p.
Frode nelle pubbliche forniture	art 356 c.p.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p.
Malversazione di erogazioni pubbliche	art. 316-bis c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.
Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee	art. 640 comma 2 n.1 c.p.
[art.25] Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	
Abuso d'ufficio	art. 323 c.p.
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.
Concussione	art. 317 c.p.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter co 1
Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione)	art. 319-ter, comma 2, c.p.
Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p.
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater
Istigazione alla corruzione	art. 322 co 2 e 4, c.p.
Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 322, comma 1 e 3, c.p
Peculato	Art 314 c. 1
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316 c.p.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.
Traffico di influenze illecite	art. 346 bis c.p.

1.4 Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, S.E.PORT considera "sensibili" le attività che comportano, direttamente o indirettamente, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione dei processi aziendali le cui attività possono concorrere, direttamente o indirettamente, alla commissione delle stesse.

Sono considerate attività sensibili:

- le richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e atti di concessione, autorizzazioni, certificati a funzionari di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organi delle Comunità europee e a funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- gli adempimenti presso soggetti pubblici quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche ecc.;
- i rapporti commerciali con enti pubblici e pubbliche amministrazioni;
- i rapporti con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;
- l'esecuzione dei servizi di interesse generale oggetto della Convenzione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;
- la gestione degli affidamenti a terzi dei servizi oggetto della Convenzione stipulata con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale e il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori;
- attività promozionali presso i clienti P.A. comprese organizzazioni eventi, presentazioni commerciali, ecc.;
- la gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di pubblici funzionari (quali ARPA, Comune, Autorità di Sistema Portuale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, ASL, ecc.) anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e agli aspetti ambientali;
- la predisposizione delle dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- la selezione, l'assunzione e la gestione amministrativa del personale;
- la gestione dei contributi e finanziamenti pubblici e dei crediti d'imposta;
- la gestione delle attività formative finanziate;
- la gestione degli incentivi e dei benefit aziendali;
- la gestione di trasferte, anticipi e rimborsi spesa;
- la gestione degli approvvigionamenti;
- la gestione delle procedure di evidenza pubblica;
- la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
- l'affidamento di incarichi di agenzia, di marketing e di attività di lobbying;

- la gestione dei flussi finanziari;
- la gestione del recupero e della rinuncia al credito;
- la gestione degli omaggi, delle liberalità, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni;
- la gestione del contenzioso legale e giudiziario
- la gestione dei rapporti con le parti correlate.

1.4 Principi generali di condotta

Gli Amministratori, i procuratori, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori ed i consulenti devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, non è consentito:

- compiere azioni o tentare comportamenti, anche per interposta persona, che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare vantaggi e benefici per la Società;
- dare o promettere denaro, o altra utilità, a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio anche nel caso in cui si sia indotti da questi a farlo per evitare che la Società subisca un danno maggiore;
- accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di rappresentanti della P.A. italiane od estere;
- offrire o promettere denaro, elargire omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria;

- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni/consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi e fini diversi da quelli per cui erano state concesse;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, S.E.PORT ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di selezione, assunzione e incentivazione del personale;
- definizione e formalizzazione del profilo professionale richiesto;
- tracciabilità delle informazioni essenziali che hanno determinato la scelta finale del candidato;
- definizione di regole in grado di assicurare la tracciabilità e periodici monitoraggi sulla gestione amministrativa del personale;
- definizione di policy e regole per la gestione delle trasferte, degli anticipi e dei rimborsi spesa;
- definizione di policy interne sul corretto utilizzo dei beni aziendali;

- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- tracciabilità delle attività di verifica e controllo sui titoli di spesa e delle autorizzazioni al pagamento;
- definizione di disposizioni aziendali in grado di assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (rispetto sulle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- definizione di disposizioni aziendali che verificano la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di accedere da sole e liberamente alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- formalizzazione del processo relativo alla gestione degli approvvigionamenti;
- definizione di regole che stabiliscono controlli in merito alla congruità, tecnica ed economica, dei contratti di consulenza in corso rispetto alle condizioni del mercato;
- definizione di regole formalizzate che stabiliscono il divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle liberalità e sponsorizzazioni e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di policy e di regole formalizzate per la gestione dei rapporti con pubblici funzionari;
- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di concedere in completa autonomia omaggi, regalie o qualsivoglia utilità;
- segregazione di ruoli e responsabilità tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta un finanziamento, contribuzione o altra agevolazione;
- definizione di disposizioni aziendali per la gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e dei procedimenti arbitrali;

- previsione, nel Codice Etico, dei principi e della politica aziendale adottata con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale.

1.6 Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

S.E.PORT, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica che gli permetta di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui agli art. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. n. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO
S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale B

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(Allegato n. 3)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	24-04-18	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE B

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 4

1.1 Premessa 4

1.2 La tipologia dei reati informatici 4

1.3 La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore 9

1.4 Attività sensibili 10

1.5 Principi generali di condotta 10

1.6 Standard di controllo adottati 13

1.7 Procedure specifiche 15

1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni 15

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.1 Premessa

Nella presente Parte Speciale vengono descritti i delitti previsti nell'art. 24-bis del D.lgs. 231/01 (di cui alla Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7, di ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica) e i delitti richiamati nell'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01 in materia di violazione del diritto d'autore.

La trattazione dei reati suddetti viene affrontata congiuntamente in unica parte speciale in quanto, nonostante le due fattispecie di reato tutelino interessi giuridici differenti, le aree di rischio riscontrate nei processi aziendali sensibili risultano in parte sovrapponibili, presupponendo entrambe un corretto utilizzo delle risorse informatiche.

1.2 La tipologia dei reati informatici

a Documenti informatici (art. 491bis c.p.)

Il legislatore prevede nella norma in questione che la disciplina dei reati di falso, prevista per gli atti pubblici e le scritture private, trovi applicazione anche nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto documenti informatici, intendendosi per tali le rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La tutela penale contro le condotte falsificatorie, sia ideologiche che materiali, è riferita ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria, requisito che viene soddisfatto dall'apposizione della firma elettronica qualificata e, più in generale, dal rispetto delle regole tecniche finalizzate a garantire l'identificabilità dell'autore, nonché la qualità, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

In particolare, si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con diversità tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

Di seguito vengono descritti i delitti richiamati dall'art. 491 bis:

a.1 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

L'illecito si realizza nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

a.2 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, simuli o alteri certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, faccia apparire come compiute le condizioni richieste per la loro validità.

a.3 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Si ha l'illecito quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

a.4 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il reato si rappresenta quando il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.5 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (480 c.p.)

Si verifica il reato quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.6 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Il reato si realizza quando chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.7 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.)

Il reato si configura quando la falsità è commessa dal privato in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

a.8 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Il reato può commettersi da chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.9 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

a.10 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera.

a.11 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

a.12 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

a.13 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

a.14 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

a.15 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri.

a.16 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

a.17 Documenti informatici (art. 4914bis c.p.) - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano anche agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, agli incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

b Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Risponde dell'illecito chiunque si introduce o si mantiene in un sistema informatico o telematico, senza autorizzazione e contro la volontà espressa o tacita di chi ha il potere di escluderlo.

L'ipotesi si aggrava se il fatto: è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone o è armato; se dal fatto deriva la distruzione del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

L'ipotesi si aggrava ulteriormente se i fatti riguardano sistemi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile.

c Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

d Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, si procura o mette a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

e Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni relative ad un sistema informatico o con l'impedimento o l'interruzione delle stesse.

f Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si verifica con l'istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

g Art. 635-bis c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La norma punisce chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici di altri.

Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

h Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati, informazioni e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

i Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile qualunque sistema informatico altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

j Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (art. 635-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile un sistema informatico o telematico di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

k Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica che viene punito qualora violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato per procurare o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

1.3 La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies considera alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità a alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171-ter, 171- septies e 171-octies.

Di seguito viene fornita, pertanto, una descrizione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-novies, considerate rilevanti per la Società.

a Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 co.1 lett. a bis)

Ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

b Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; predisposizioni di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis co. 1)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

La norma punisce chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

c Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis co.2)

La norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, pertanto assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

1.4 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

- amministrazione della rete informatica aziendale;
- accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati);
- accesso ad Internet e alle reti di Pubblica Utilità e il servizio di posta elettronica;
- detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione.

1.5 Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;

- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

E' fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare i principi e le procedure adottate dalla Società in materia di Sicurezza Informatica;
- osservare la regola societaria in base alla quale solo le persone autorizzate possono accedere ai server aziendali;
- impegnarsi ad utilizzare correttamente e a tutelare le risorse informatiche aziendali ricevute in dotazione;
- mantenere segrete le proprie credenziali di accesso e non divulgarle a soggetti terzi;
- non lasciare mai incustoditi i propri sistemi informatici bloccandoli in caso di allontanamento da essi, con i propri codici di accesso, informando anche i consulenti esterni a tenere lo stesso comportamento;
- richiedere sempre le necessarie autorizzazioni per poter inserire sul proprio elaboratore elettronico immagini, dati o altro materiale coperto dal diritto d'autore;
- non installare programmi per elaboratore e non utilizzare altri software se non quelli approvati dalla Società e che non hanno attinenza con l'attività espletata;
- non installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- non accedere a siti Internet con contenuto indecoroso e a quei siti "sospetti" che potrebbero veicolare la diffusione di virus informatici che possano danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- partecipare alle attività di formazione e di addestramento periodico.

E' severamente vietato:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;

- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati dal diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, info grafica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- lo Spamming ed ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

1.6 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare S.E.PORT ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di gestione dell'IT;
- previsione di disposizioni aziendali formalizzate per la gestione ed il monitoraggio dell'infrastruttura IT;
- adozione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;

- disciplina delle operazioni relative all'assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi;
- previsione di idonee modalità di registrazione e conservazione immutabile dei log degli accessi dell'amministratore di sistema;
- previsione della configurazione e dell'aggiornamento periodico, anche con modalità automatiche, di software anti-virus e di filtraggio dei contenuti in ingresso alla rete locale;
- previsione di un sistema di gestione delle credenziali logiche e fisiche del personale e delle policy per l'assegnazione dei privilegi agli utenti;
- definizione di policy di back-up dei dati;
- preparazione delle postazioni di lavoro in modo tale che, nel caso non si utilizzino per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitazione degli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- previsione che i sistemi informatici siano dotati di adeguato software firewall e antivirus;
- protezione dei collegamenti internet in wireless, prevedendo una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- informazione diretta ai dipendenti, nonché gli altri soggetti - come ad esempio i collaboratori esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi - delle policy aziendali esistenti per la corretta gestione delle risorse informatiche aziendali mediante la consegna e contestuale richiesta di sottoscrizione del "Regolamento Informatico Interno";
- previsione di attività formative e di addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli altri soggetti - come ad esempio i collaboratori esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi- al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- previsione, nei rapporti contrattuali con i fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, di clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;
- previsione, nei contratti con i collaboratori esterni, dell'inserimento dell'apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico;

- previsione, nel Codice etico, dei principi comportamentali adottati con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale.

1.7 Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, S.E.PORT ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall'Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis e 25-novies del d.lgs. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO
S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale C

Delitti di criminalità organizzata

(Allegato n. 4)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	24-04-18	Prima emissione
1	30-11-22	Aggiornamento normativo Legge n. 43/2019. Inserimento §1.3.

INDICE

PARTE SPECIALE C

1. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 4
1.4 Attività sensibili 6
1.5 Principi generali di condotta 7
1.6 Standard di controllo adottati 7
1.7 Procedure Specifiche 7
1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza 8

1. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1.1 Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018, introduce il principio della "riserva di codice" in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche. Il decreto ha così abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale il d.lgs. 21/18 ha abrogato l'art. 22-bis, comma 1, della legge 1°aprile 1999 n. 91 richiamato dall'art. 416 c.p. che ora è da intendersi riferito all'art. 601-bis del c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente) così come modificato dallo stesso decreto n. 21/18. Il d.lgs. 21/18 ha anche aggiunto due commi all'art. 601 c.p. (Tratta di persone) richiamato dall'art. 416 c.p.

In data 27 maggio 2019 è stata pubblicata nella G.U. n. 122 del 27.5.2019 la Legge n. 21.05.2019, n. 43 recante "Modifica all'articolo 416-ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" che ha modificato l'art. 416 ter c.p., già inserito nell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01.

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 24–ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

1.2 La tipologia dei delitti di criminalità organizzata

a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

L'elemento materiale del reato consiste nell'associarsi di tre o più persone al fine di commettere più delitti. La norma distingue due ipotesi di delitto punendo, da un lato, i promotori, gli organizzatori e i capi dell'associazione, dall'altro i semplici associati. Quale reato di pericolo realizzabile da chiunque, esso sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un vincolo associativo, tendenzialmente permanente, a fini criminosi indipendentemente dall'effettiva commissione degli illeciti.

La pena è aumentata se i partecipanti all'associazione sono più di dieci e se è diretta a realizzare i reati di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

b. Associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Reato comune e di pericolo, la norma tutela l'ordine pubblico messo in pericolo da organizzazioni criminali mafiose. Un'associazione può dirsi mafiosa in quanto ricorrano i particolari requisiti elencati dalla norma in questione (forza di intimidazione, condizione di assoggettamento e di omertà).

E', pertanto, punito chiunque fa parte di una tale associazione e coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione. La norma prevede due aggravanti che consistono nel partecipare o costituire un'associazione armata, e nel finanziare attività economiche esercitate, e formalmente lecite, con il prezzo il prodotto o la controprestazione ricevuta per aver compiuto il fatto criminoso.

c. Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni). La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Reato comune che si consuma nel momento in cui viene compiuta la promessa di voti. L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di consegnare denaro con lo scopo di ottenere l'appoggio elettorale.

d. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La norma punisce chiunque sequestra una persona al fine di ottenere, per sé o per altri, un profitto ingiusto come prezzo per la liberazione (il prezzo di un riscatto).

e. Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)

La norma punisce chi promuove, costituisce, organizza o finanzia un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa.

f. Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.)

La norma stabilisce che i termini di durata massima delle indagini preliminari è di due anni (invece del termine di diciotto mesi di cui al primo comma dello stesso articolo) quando esse riguardano: i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

1.3 Reati Applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato che S.E.PORT ritiene astrattamente applicabili in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.24-ter] Disposizioni di criminalità organizzata	
Associazione per delinquere	416 commi 1-5 c.p
Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p

1.4 Attività sensibili

In relazione agli illeciti sopra descritte S.E.PORT ha considerato come astrattamente ipotizzabile il delitto di associazione per delinquere.

In relazione a tale fattispecie delittuosa i processi aziendali ritenuti sensibili si riferiscono a quelle attività già evidenziate nelle altre Parti Speciali del Modello e precisamente:

- i rapporti con soggetti esterni, siano essi fornitori, consulenti o collaboratori;
- i rapporti con soggetti pubblici a qualsiasi titolo intrattenuti;
- i processi relativi alla gestione dei flussi finanziari, della contabilità fiscale e tributaria.

Nell'individuazione delle aree sensibili la Società ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione – Sez. VI penale n. 3635/2014 - che ha affermato l'inidoneità del reato di cui all'art. 416 c.p. a determinare una responsabilità dell'ente per ipotesi di "delitti – fine" non ricompresi espressamente nel numero chiuso dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01 (principio di tassatività in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi con riguardo ai reati fine del delitto di associazione per delinquere).

Tale interpretazione "restrittiva" vale, dunque, ad escludere dalle aree di rischio quelle attività aziendali riferibili a fattispecie delittuose estranee a quelle espressamente previste dal Decreto come causa di responsabilità amministrativa di impresa.

1.5 Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

I Destinatari sono tenuti ad osservare i principi comportamentali già stabiliti nelle altre Parti Speciali del Modello Organizzativo con riguardo alla possibile realizzazione dei reati di corruzione, societari, di ricettazione e riciclaggio cui si rimanda.

1.6 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti-scopo analizzati nelle parti speciali del Modello, valgono le regole precauzionali e gli standard di controllo ivi previste.

1.7 Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

S.E.PORT, come richiesto dal D.lgs. 231/01 ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 24-ter del D.lgs. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO
S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale D

Reati Societari

(Allegato n. 5)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	24-04-18	Prima emissione
1	30-11-22	Aggiornamento normativo alla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*". Inserimento § 1.3

INDICE

Parte Speciale D

1. REATI SOCIETARI 4

1.1 Premessa 4

1.2 La tipologia dei reati societari 6

1.3 Reati applicabili 12

1.4 Attività sensibili 12

1.5 Principi generali di condotta 13

1.6 Standard di controllo adottati 16

1.7 Procedure specifiche 18

1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni 18

1. REATI SOCIETARI

1.1 Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti con il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali", che ha modificato l'intero Titolo XI del Libro V del Codice Civile "Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi".

Con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il legislatore ha inserito nell'art. 25-ter il reato di corruzione tra privati disciplinato nell'art. 2635, 3 comma del Codice Civile.

Successivamente, in data 14 giugno 2015, è entrata in vigore la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190.

La legge n. 69 del 2015, relativamente alle norme richiamate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25-ter, ha introdotto:

- all'art. 9 modifiche al reato societario di cui all'art. 2621 del c.c. (False comunicazioni sociali). Il suddetto reato, richiamato dall'art. 25-ter comma 1 lett. a) del D.Lgs.231/01, non è più qualificato come reato contravvenzionale bensì come delitto e, così come sostituito dalla legge n. 69/2015, ora punisce "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." La nuova norma punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi." Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

- All'art. 10 il nuovo art. 2621- bis (Fatti di lieve entità) che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, se le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del c.c. sono commesse con fatti di lieve entità.
- All'art. 11 modifiche dell'art. 2622 del c.c. che viene sostituito dalla nuova fattispecie contenuta nell'art. 2622 rubricato (False comunicazioni sociali delle società quotate).
- All'art. 12 (Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari) di cui all'art. 25-ter, comma 1, andando ad aumentare le sanzioni pecuniarie e precisamente: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; e) la lettera c) è abrogata.

In data 15 marzo 2017 è stato emanato il Decreto legislativo n° 38 recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 30/03/2017). In vigore dal 15 aprile 2017 esso ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. prevedendo, altresì, la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) e pene accessorie per ambedue le fattispecie. Il Decreto legislativo n° 38 del 2017 ha, infine, comportato la modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In caso di condanna per il reato di corruzione tra privati il nuovo art. 2635-ter prevede, quali pene accessorie, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

Sono, infine, previste modifiche al d.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 231/2001.

Ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" in vigore dal 31 gennaio 2019.

La Legge, nota come la "Spazzacorrotti", che è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ha inciso anche sul D.Lgs. n. 231/01 in particolare apportando modificazioni all'art. 2635 del c.c. "Corruzione tra privati", abrogandone il quinto comma, e all'art. 2635-bis del c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati", abrogandone il terzo comma". I succitati articoli sono entrambi richiamati nell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo stata prevista la procedibilità d'ufficio.

1.2 La tipologia dei reati societari

I reati societari, di seguito descritti, sono stati raggruppati in cinque tipologie.

a) Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

La condotta consiste nella consapevolezza di esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico, fatti aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, non corrispondenti al vero, ovvero nell'omissione d'informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La comunicazione falsa, od omessa, deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari. L'Elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di ingannare i soci o il pubblico con l'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e la stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal

secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *False comunicazioni sociali in danno della società quotate, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Anche qui, come per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2621, l'elemento soggettivo consiste nella consapevole esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o nella intenzionale omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, intenzione di ingannare i soci o il pubblico congiunta all'intento di conseguire un ingiusto profitto. La pena stabilita è della reclusione da tre a otto.

Alle società indicate nel comma 1 sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

b) Tutela penale del capitale sociale

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Reato "proprio" commesso dagli amministratori fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico protetto. La norma tutela l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale) dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può

avvenire anche in modo simulato e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. Occorre il dolo generico. La pena è la reclusione fino ad un anno.

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Reato "proprio" commesso dagli amministratori. La norma tutela dei soci e dei terzi da illegali erosioni del patrimonio sociale che avvengono con la distribuzione degli utili non realmente acquisiti o degli utili che, per legge, devono essere iscritti a riserve obbligatorie. Tali azioni arrecano di fatto pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito. La norma include anche la ripartizione di acconti su utili ma solo quando questi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa si ritiene perseguibile sia a titolo di dolo che di colpa, potendosi ipotizzare una ripartizione degli utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. La pena è l'arresto fino ad un anno.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Il legislatore fa riferimento alle operazioni illecite effettuate su azioni, su quote sociali, su azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. Il reato, di danno, lede l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Obiettivo è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dei casi stabiliti dalla legge. L'illecito può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo. La pena è della reclusione fino ad un anno. E' prevista una causa estintiva del reato che consiste nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

Reato "proprio" commesso dagli amministratori. Reato di danno esso si realizza quando l'amministratore viola norme di legge a tutela dei creditori, effettuando operazioni (riduzione del capitale, fusioni, scissioni), che cagionano un danno a questi ultimi. È richiesto il dolo generico ossia la consapevolezza e la volontà di non compiere le prescrizioni di legge. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Reato "proprio" posto in essere dagli amministratori e dai soci conferenti. La norma ha una funzione centrale nella tutela del capitale sociale poiché comprende le condotte che incidono sul

processo di formazione del nucleo patrimoniale protetto. Il reato si realizza attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione delle azioni o delle quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. La pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Reato "proprio": soggetti attivi del reato sono i liquidatori che ripartiscono i beni della società tra i soci prima di aver provveduto al pagamento dei crediti sociali.

Il reato si consuma nel momento in cui i liquidatori, attraverso il riparto dei beni sociali, cagionino un danno ai creditori. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. E' prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)*

L'articolo, introdotto dalla L. n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio), ha lo scopo di punire l'ipotesi delittuosa dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente il consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione ovvero di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal Testo unico finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo unico bancario, al Testo unico finanziario, alla legge sulla vigilanza delle assicurazioni o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

c) Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Reato "proprio" realizzato dagli amministratori. La norma tutela il corretto svolgimento delle funzioni di controllo e di revisione. La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, tramite occultamento di documenti o altri artifici idonei, il corretto esercizio delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione. La pena è della reclusione fino ad un anno se la condotta ha cagionato un danno ai soci. In assenza di danni si applica una sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro.

- *Corruzione tra privati (art. 2635, 3 co. c.c.)*

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente (in corsivo le parti modificate):
<<1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra

utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. (abrogato dalla L. n. 3/19)

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.> >

La legge n. 3/2019 ha abrogato il comma 5 ed ora per il reato di corruzioni tra privati si procede d'ufficio.

- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-bis c.c.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di

altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.» (abrogato dalla L. n. 3/19).

La legge n. 3/2019 ha abrogato il comma 3 ed ora per il reato di istigazione alla corruzione tra privati si procede d'ufficio.

- *Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Si compie il reato con l'irregolare formazione di una maggioranza. Reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, anche da un soggetto estraneo alla società, sussiste solo quando la maggioranza non si sarebbe determinata senza l'influenza illecita o artificiosa posta in essere. La norma tutela la volontà assembleare. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

d) Tutela penale del mercato

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

Reato "comune" realizzabile da chiunque. Esso consiste in una manovra speculativa da parte di chi, per fini di lucro, turba il mercato nazionale dei valori e delle merci mediante la diffusione di notizie false, di operazioni simulate o altri artifici idonei concretamente a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.

e) Tutela penale delle funzioni di vigilanza

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Reato "proprio", soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

La norma persegue due ipotesi di reato. La prima, descritta al primo comma dell'articolo, si realizza con l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda ipotesi di reato, descritta al secondo comma, punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

Per entrambe le ipotesi la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1.3 Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato che S.E.PORT ritiene astrattamente applicabili in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-ter] Reati societari	
Corruzione tra privati	art. 2635 co 3 c.c.
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.
Fatti di lieve entità	art 2621 bis c.c.
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.
Impedito controllo	art. 2625 comma 2 c.c.
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.
Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635 bis comma 1 c.c.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	art. 2629-bis c.c.
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art.2629 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 comma 1 e 2 c.c.

1.4 Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, S.E.PORT considera a rischio le seguenti attività:

- Sviluppo buste paga e retribuzione del personale dipendente;
- Gestione delle missioni e dei rimborsi spese;
- Gestione dei beni aziendali in dotazione al personale;
- Gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali;
- Elaborazione e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
- Gestione delle attività propedeutiche alla redazione del bilancio;

- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
- Selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura;
- Ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive;
- Adeguata qualifica e monitoraggio della clientela e dei partner commerciali;
- Emissione e registrazione delle fatture attive;
- Predisposizione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti intrattenuti con le stesse;
- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo societari;
- Gestione delle attività che possono incidere sul corretto funzionamento degli organi sociali;
- Operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili;
- Gestione dei flussi finanziari passivi (pagamento stipendi, anticipi e/o rimborsi spesa al personale liquidazione oneri contributivi e previdenziali, liquidazione periodica dei tributi);
- Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- Gestione delle attività di investimento;
- Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle liberalità;
- Gestione dei rapporti con soggetti privati in materia di controllo e certificazione della compliance aziendale;
- Gestione dei rapporti con le parti correlate.

1.5 Principi generali di condotta

Destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, i sindaci, i liquidatori nonché i dipendenti della Società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti summenzionati (c.d. soggetti apicali) nella attività definite a rischio di commissione dei reati precedentemente

descritte. Dei reati societari rispondono, altresì, a norma dell'art. 2639 c.c., coloro che sono investiti "di fatto" dei compiti che spettano agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori cui sono equiparati.

I suindicati Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari.

a) Tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

· rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

· omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

b) Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

· restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale ;

· ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

c) Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

E', altresì, vietato:

- dare o promettere denaro, o altra utilità, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori perché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, per raggiungere interessi vantaggiosi per la Società;
- accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società terze, al fine di ottenere vantaggi in capo alla Società;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni / consulenti / fornitori e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- violare i principi contabili e presentare dichiarazioni fiscali sulla base di una contabilità artefatta;

- presentare dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli;
- omettere di presentare le dichiarazioni fiscali;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere documenti contabili;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione.

1.6 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, S.E.PORT ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari e monetari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;
- definizione delle modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieti di accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione;
- formalizzazione della disposizione aziendale che richiede la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- definizione della disposizione aziendale che richiede la piena corrispondenza tra il nome del beneficiario e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- formalizzazione del divieto di effettuare pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- previsione di un'autorizzazione formalizzata alle disposizioni di pagamento;
- definizione delle responsabilità, modalità, tipologie di spese e soglie massime per le operazioni di pagamento che possono essere sostenute per cassa, così come per gli eventuali anticipi;
- previsione che, prima di procedere alla registrazione contabile dei proventi finanziari, sia eseguita una verifica sulla congruità del tasso d'interesse applicato sui conti correnti con quanto previsto contrattualmente;
- formalizzazione delle attività di monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti alle operazioni infragruppo (incasso e pagamento di acconti su dividendi e distribuzione dividendi);
- previsione che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- previsione che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori vengano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
- definizione delle procedure amministrativo – contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- effettuazione di periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere, comprese quelle infragruppo e con parti correlate;
- alla formalizzazione della regola in base alla quale viene attestato che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate sono corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai Principi Contabili di riferimento;

- previsione che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente autorizzati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- previsione che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate siano riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate;
- previsione che le operazioni intercorse tra la società del Gruppo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie e sulle operazioni compiute tra le stesse nel corso dell'esercizio, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in relazione alle operazioni previste nell'oggetto sociale, siano avvenute nel rispetto dello Statuto sociale e delle normative di legge vigenti;
- previsione, ai fini delle registrazioni contabili, di disposizioni aziendali sull'utilizzo di software che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantiscono l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l'imputazione di scritture tardive.

1.7 Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

S.E.PORT, come richiesto dal D.lgs. 231/01 ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni

utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO
S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale E

Delitti contro la personalità individuale

Reato di impiego di cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(Allegato n. 6)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	24-04-18	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE E

1. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE 4
1.1. Premessa 4
1.2. La tipologia dei delitti contro la personalità individuale 4
1.3. Attività sensibili 7
1.4. Principi generali di condotta 7
1.5. Standard di controllo adottati 9
1.6. Procedure Specifiche 10
1.7. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni 10

1. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 che richiamano i delitti contro la personalità individuale disciplinati nella Sezione I del Capo II, Titolo XII, Libro II, del Codice Penale. Nella presente parte speciale si descrive altresì il reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dall'art. 2 del D.lgs. 109/2012- in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento".

Recentemente, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", ha sostituito l'art. 603bis del c.p. con il titolo di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". La legge all'art. 6 ha poi inserito l'art. 603bis tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti che ora è richiamato dall'art. e 25-quinquies comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/01.

1.2. La tipologia dei delitti contro la personalità individuale

a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.)

La condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, dalla quale derivi una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo e nella mente. La pena prevista è della reclusione da quattro a dodici anni.

b. Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

La condotta si sostanzia nel:

- ridurre in schiavitù una persona, ossia su di essa si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi;
- ridurre in servitù ossia in uno stato di soggezione fisica o psicologica, ottenuto mediante violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittando di una situazione di necessità, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o a prestazioni che comunque ne comportino lo sfruttamento. Es. Tizio favorisce l'ingresso in Italia di persone bisognose costringendole a lavorare in condizioni disumane.

La pena prevista è della reclusione da otto a venti anni.

c. Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.)

La condotta consiste:

- nell'indurre alla prostituzione un minore, ossia nel porre in essere quella suggestione in grado di persuadere il minore a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore;
- nel favorire la prostituzione del minore;
- nello sfruttare la prostituzione del minore.

La pena base prevista è della reclusione da sei a dodici anni e con la multa sino ad € 154.937.

d. Pornografia minorile (artt. 600ter c.p.)

La condotta consiste nel:

- utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico;
- indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il suddetto materiale;
- distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori;
- offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori.

e. Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)

La condotta consiste nel:

- procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori;
- detenere lo stesso materiale di cui sopra.

La pena prevista è della reclusione fino a tre anni e della multa non inferiore ad € 1.549.

f. Pornografia virtuale (art. 600quater.1 c.p.)

La condotta consiste nel perpetrare i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere "virtuale" (ossia che rappresenta in modo realistico, immagini di minori in realtà inesistenti) mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.

g. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chiunque costringe o induce una persona ad entrare nel territorio dello Stato, o a soggiornarvi o a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello stesso per uno degli scopi illeciti contemplati, al fine di colpire il traffico in qualunque suo segmento, anche quando il territorio dello Stato non sia la destinazione finale della tratta ma solo un passaggio necessario per raggiungere altre destinazioni. Il reato si riferisce a due condotte che si sostanziano:

- nel commettere tratta di persone, dove per tratta deve intendersi ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù;
- nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità), all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o in servitù taluno.

La pena base prevista è della reclusione da otto a venti anni.

h. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'alienare o cedere una persona che si trova in stato si schiavitù o di servitù. La pena base è della reclusione da otto a venti anni

i. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

comma 12: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

comma 12-bis: Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Il legislatore punisce dunque con questa norma il datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento.

j. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)

Il soggetto attivo del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro può essere "chiunque". Si tratta dunque di reato comune, mentre soggetto passivo del reato può essere soltanto un prestatore di lavoro.

La condotta consiste nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi (intermediazione) in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; nell'utilizzare assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La pena è quella della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

- Selezione e assunzione del personale
- Gestione amministrativa del personale
- Gestione dei fornitori
- Gestione dei sistemi informatici

1.4. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, i destinatari sono tenuti a:

- verificare, nel processo di assunzione del personale, il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previste per l'assunzione e per la disciplina del rapporto di lavoro in generale.
- verificare il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- verificare la retribuzione dei dipendenti in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e in ogni caso proporzionata alla qualità e quantità di lavoro;
- verificare che nell'ambiente di lavoro vengano rispettate le regole di correttezza e di buon comportamento e, in ogni caso, porre particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- verificare il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- verificare l'applicazione della disciplina in materia di riservatezza;
- porre attenzione nella scelta dei fornitori richiedendo, in ogni caso, agli stessi il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, il rispetto delle condizioni igienico/sanitarie e delle norme di sicurezza, dei diritti sindacali e dei diritti di associazione e di rappresentanza;
- verificare, nel caso in cui un fornitore abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della società, che si attenga alla normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro;
- informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza qualora venga rilevata una gestione anomala del personale utilizzato dal fornitore;
- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione secondo quanto previsto nelle procedure di riferimento e nel rispetto della policy aziendale;

- utilizzare strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati in modo tale che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering").

1.5. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, S.E.PORT ha provveduto alla:

- definizione delle modalità relative al processo di selezione e assunzione del personale;
- definizione dei requisiti minimi di ingresso per tutto il personale in forza alla Società;
- definizione delle modalità attraverso cui viene garantito un adeguato inquadramento contrattuale e salariale della persona che si intende assumere;
- previsione, in caso di assunzione di lavoratori di Paesi terzi, che sia effettuata una verifica del rispetto della normativa in materia di immigrazione;
- definizione dei livelli autorizzativi necessari a fornire la preventiva approvazione per la concessione di ferie, permessi, straordinari ed eventuali anticipi sugli stipendi;
- previsione di meccanismi che impediscano la rilevazione di ore per lavori non effettuati;
- previsione di monitoraggi periodici della corrispondenza tra inquadramento contrattuale e mansione effettivamente assegnata e svolta dal dipendente;
- previsione di controlli e quadrature periodiche su cedolini elaborati e riconciliazioni delle registrazioni in contabilità generale con i libri paga e i riepiloghi mensili;
- previsione del divieto di retribuzione per contanti;
- adozione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici, così come richiesto dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza - allegato B) al D.lgs. 196/2003;
- disciplina delle operazioni relative all'assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi;

- previsione di idonee modalità di registrazione e conservazione immutabile dei log degli accessi dell'amministratore di sistema;
- configurazione e all'aggiornamento periodico, anche con modalità automatiche, di software antivirus e di filtraggio dei contenuti in ingresso alla rete locale;
- previsione di un controllo a campione finalizzato a garantire l'impossibilità per gli utenti di installare software non autorizzati sull'hardware fornito dalla società;
- implementazione di metodi di identificazione e protezione dei dati sensibili;
- previsione di un piano specifico finalizzato a garantire la continuità lavorativa e un piano per la gestione del backup dei dati e del disaster recovery;
- previsione di modalità per la verifica periodica della adeguatezza delle misure adottate e dei piani di sicurezza, anche attraverso l'effettuazione di documentate simulazioni di ripristino;
- disciplina dei principi di comportamento, le modalità e i limiti per l'utilizzo delle infrastrutture e delle risorse IT (computer, posta elettronica, connessione ad internet, rete aziendale);
- previsione del divieto di connessione a siti il cui contenuto sia indecoroso o inappropriato o comunque non coerente con gli obiettivi aziendali;
- previsione dell'espresso divieto di eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici e di reti di collegamento interne ed esterne, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- previsione del divieto di modifica delle configurazioni standard di software ed hardware aziendale;
- previsione del divieto di trasmettere o comunicare a terzi, o di acquisire a qualsiasi titoli da terzi, password, codici dati o informazioni di sorta, atti a consentire al solo legittimo detentore l'accesso o la permanenza all'interno di sistemi informatici o telematici.
- formalizzazione del processo relativo alla selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori.

1.6. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

S.E.PORT, come richiesto dal D.lgs. 231/01 ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale F

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(Allegato n. 7)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	24-04-18	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE F

1. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO 4

1.1. Premessa 4
1.2. La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio 4
1.3. Attività sensibili 7
1.4. Principi generali di condotta 8
1.5. Standard di controllo adottati 11
1.6. Procedure specifiche 12
1.7. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni 13

1. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1.1. Premessa

L'art. 25-octies del Decreto ha inserito i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa norma è stata introdotta dal D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

La Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha apportato modifiche all'art. 25-octies introducendo all'art. 3 – recante "Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio" -l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio" prevedendo altresì l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – artt. 648 bis e 648 ter c.p. – in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoriciclaggio. La Legge 186/2014 ha quindi modificato l'art. 25-octies del D. Lgs 231/01 che richiama il nuovo reato di autoriciclaggio quale reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, oltre ai nuovi limiti edittali previsti per gli artt. 648 bis e 648 ter c.p.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

1.2. La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- acquistare (a titolo gratuito od oneroso) denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (ossia cose che furono utilizzate o destinate al compimento del delitto);
- ricevere tali cose;
- occultarle (nasconderle anche temporaneamente dopo averle avute a disposizione);

- intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La condotta deve essere eseguita al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La pena base è la reclusione sino a sei anni e la multa da € 516 ad € 10.329.

b. Riciclaggio (art. 648bis c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. (Sostituire significa: scambiare e rimpiazzare il denaro o un'altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità "puliti". Trasferire significa: far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un'altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse);
- compiere altre azioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ossia compiere qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di altro reato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)

È un reato comune la cui condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Impiegare, nel caso di specie significa investire a scopo di lucro; attività economiche o finanziarie sono tutte quelle idonee a procurare profitto (ad es. banche, società di intermediazione mobiliare, ecc.).

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000. Si procede d'ufficio.

d. Autoriciclaggio (art. 648ter1 c.p.)

<<Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i

beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7, D.lg. 152/1992, convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648>>.

Il nuovo art. 648 ter.1 c.p. punisce l'autore del reato presupposto (delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio è, dunque, un reato proprio la cui condotta tipica si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie.

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla «ripulitura» del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi, ad esempio, mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro.

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione.

Sulla base delle condotte che sono sanzionate nella presente parte speciale, e in particolare per quelle relative alla commissione del nuovo reato di autoriciclaggio, la Società ritiene importante richiamare l'attenzione dei destinatari del Modello Organizzativo sui reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205".

Di seguito si richiamano i reati tributari penalmente rilevanti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- Indebita compensazione(art. 10 quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11)
- Manomissione o alterazione di apparecchi misuratori fiscali; stampa o uso di ricevute fiscali e registri falsi (art. 24).

1.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

- utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento;
- registrazioni contabili;
- transazioni finanziarie;
- operazioni infragruppo;
- rapporti con i fornitori, agenti di commercio, partner commerciali e finanziari;
- approvvigionamento beni, servizi e consulenze;
- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
- registrazione fatture, scomputo iva, registri iva, redazione della dichiarazione dei redditi;
- sponsorizzazioni e donazioni;
- operazioni straordinarie (investimenti, aumenti di capitale sociale, finanziamento dei soci).

1.4. Principi generali di condotta

Il Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati societari di cui all'art. 25 octies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25 octies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;

- osservare le procedure aziendali sulla qualifica e il monitoraggio dei partner e dei fornitori;
- osservare le procedure aziendali sulle transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- osservare i principi di trasparenza, di tracciabilità e di correttezza nella tenuta dei documenti contabili e nella gestione dei relativi flussi finanziari;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, predisponendo protezioni fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la Società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati;
- non attribuire ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo incarichi di consulenza;
- non attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio, ai soci, amministratori e ai componenti degli organi di controllo, funzioni di amministrazione o controllo nella Società se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha originato la prestazione salvo il caso ciò avvenga per il tramite di agenzie espressamente autorizzate dal committente;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;

- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso la descrizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, oltre che dai controlli periodici effettuati dal Collegio Sindacale si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;

- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

1.5. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, S.E.PORT ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari e monetari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;
- definizione delle modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieti di accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione;
- formalizzazione della disposizione aziendale che richiede la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- definizione della disposizione aziendale che richiede la piena corrispondenza tra il nome del beneficiario e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- formalizzazione del divieto di effettuare pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- previsione di un'autorizzazione formalizzata alle disposizioni di pagamento;
- definizione delle responsabilità, modalità, tipologie di spese e soglie massime per le operazioni di pagamento che possono essere sostenute per cassa, così come per gli eventuali anticipi;
- previsione che, prima di procedere alla registrazione contabile dei proventi finanziari, sia eseguita una verifica sulla congruità del tasso d'interesse applicato sui conti correnti con quanto previsto contrattualmente;
- formalizzazione delle attività di monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti alle operazioni con le società controllate (incasso e pagamento di acconti su dividendi e distribuzione dividendi);
- previsione che i flussi finanziari intercorsi tra le società del Gruppo avvengano nel rispetto delle delibere dei rispettivi C.d.A., con il supporto di idonea documentazione e nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- previsione che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- previsione che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori vengano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

1.6. Procedure specifiche.

S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

S.E.PORT, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del D.lgs. n. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale G

Delitti in materia di strumenti di pagamento

diversi dai contanti

(Allegato n. 8)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	30-11-22	Prima emissione. Aggiornamento normativo D.lgs. 184/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713)

INDICE

PARTE SPECIALE G

1. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 4
1.1. Premessa 4
1.2. La tipologia dei reati 4
1.3. Reati applicabili 6
1.4. Attività sensibili 7
1.5. Principi generali di condotta 7
1.6. Standard di controllo adottati 11
1.7. Procedure specifiche 12
1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni 12

1. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1.1. Premessa

L'art. 25-octies.1 del Decreto ha inserito i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tale nuovo articolo è stato introdotto dall'art. 3 del d.lgs.184/2021 la cui numerazione vuole sottolineare lo stretto collegamento con i reati di riciclaggio previsti all'art. 25 octies.

Il predetto decreto costituisce infatti l'atto di recepimento della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che rappresentano una minaccia alla sicurezza in quanto possono essere fonti di entrate per la criminalità organizzata.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

La definizione di strumenti di pagamento diversi dal contante è rinvenibile nell'art. 1 del d.lgs. 184/2021, il quale definisce come tale «*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*»

1.2. La tipologia dei reati

a. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)1

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura

penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

L'articolo individua tre diverse tipologie di condotte:

1. indebita utilizzazione, cioè uso illegittimo, delle carte di credito o delle carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro provenienza – da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per altri;
2. falsificazione e alterazione delle carte di credito o delle carte di pagamento;
3. possedere, cedere, o acquisire carte di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;

Si tratta, in questi ultimi casi, di un'azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale.

Presupposto di queste tipologie di condotta è, infatti, la illecita provenienza della carta o degli altri documenti indicati dalla norma; ciò perché da sole tali condotte non sono caratterizzate da alcuna illiceità a differenza dell'utilizzo indebito o della falsificazione. Nell'ipotesi in cui le carte siano contraffatte o alterate l'illecita provenienza deriva direttamente dalla contraffazione o dalla alterazione.

b. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la

multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Tale fattispecie richiama in parte alcuni reati informatici che sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto: si pensi ai delitti di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (artt. 615-quater e 615-quinquies c.p., richiamati nell'art. 24-bis, d.lgs. 231/2001).

c. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."

1.3. Reati applicabili

[art.25-octies.1] Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493 quater c.p.

[art.25-octies.1] Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	art. 640 ter c.p.
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493 ter c.p.

1.4. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

- gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- gestione dei pagamenti;
- gestione dei flussi finanziari;
- accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati);
- accesso ad Internet;
- detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione delle apparecchiature informatiche e software;
- rapporti con i fornitori, partner commerciali e finanziari;
- operazioni con parti correlate.

1.5. Principi generali di condotta

Il Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori, anche stranieri (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico);
- non utilizzare strumenti di pagamento diversi dai contanti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- operare nel rispetto delle rispettive procedure per quanto concerne i pagamenti con Carta di Credito, oltre che nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito;
- in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento di pagamento diverso dai contanti in ogni caso intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale dell'Area Amministrazione a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);

- con riguardo all'utilizzo delle apparecchiature informatiche/software utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e per le specifiche finalità assegnate;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Società o delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici e attenersi alle procedure interne definite;
- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime;
- non effettuare copie di dati e di software se non specificamente autorizzate;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.;
- osservare la regola societaria in base alla quale solo le persone autorizzate possono accedere ai server aziendali;
- impegnarsi ad utilizzare correttamente e a tutelare le risorse informatiche aziendali ricevute in dotazione;
- mantenere segrete le proprie credenziali di accesso e non divulgarle a soggetti terzi;
- non lasciare mai incustoditi i propri sistemi informatici bloccandoli in caso di allontanamento da essi, con i propri codici di accesso, informando anche i consulenti esterni a tenere lo stesso comportamento.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro provenienza – al fine di realizzare un profitto per la Società;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

1.6. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, S.E.PORT ha provveduto alla:

- adozione di procedure per la gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- adozione di un regolamento per il corretto utilizzo delle carte i credito aziendali e degli strumenti dei pagamento diversi dai contanti;
- definizione di procedure per la gestione delle dotazioni aziendali assegnate al personale;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di gestione dell'IT;
- definizione di procedure per la gestione del ciclo passivo;
- adozione di procedure per la gestione dei flussi finanziari;
- protezione dei collegamenti Internet in wireless, prevedendo una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- previsione, nei contratti con i collaboratori esterni, dell'inserimento dell'apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico;
- previsione, nel Codice etico, dei principi comportamentali adottati con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale.
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieti di accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione;

- formalizzazione del divieto di effettuare pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- previsione di un'autorizzazione formalizzata alle disposizioni di pagamento;
- formalizzazione delle attività di monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti alle operazioni con le parti correlate;
- previsione che i flussi finanziari intercorsi tra le società del Gruppo avvengano nel rispetto delle delibere dei rispettivi C.d.A., con il supporto di idonea documentazione e nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- previsione di disposizioni aziendali formalizzate per la gestione ed il monitoraggio dell'infrastruttura IT;
- adozione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;
- regolamentazione delle operazioni relative all'assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi;
- previsione della configurazione e dell'aggiornamento periodico, anche con modalità automatiche, di software antivirus e di filtraggio dei contenuti in ingresso alla rete locale;
- definizione di policy di back-up dei dati;
- limitazione degli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- previsione che i sistemi informatici siano dotati di adeguato software firewall e antivirus.

1.7. Procedure specifiche.

S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

S.E.PORT, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies.1 del D.lgs. n. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale H

Falsificazione in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(Allegato n. 9)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	30-11-22	Prima emissione. Aggiornamento al D.L. 25 settembre 2001, n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro"

INDICE

PARTE SPECIALE H

1. FALSIFICAZIONE IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 4
1.1. Premessa 4
1.2. La tipologia dei reati contro la fede pubblica 4
1.3. Reati applicabili 5
1.4. Attività sensibili 5
1.5. Principi generali di condotta 6
1.6. Standard di controllo adottati 7
1.7. Procedure specifiche 8
1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni 8

1. FALSIFICAZIONE IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1.1. Premessa

I Reati descritti nella presente parte speciale sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/01, all'art. 25 – bis, dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09.

1.2. La tipologia dei reati contro la fede pubblica

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Reato comune che si realizza con la contraffazione, alterazione, spendita e introduzione nello Stato di monete false. La pena è la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098.

a. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 chiunque altera monete genuine scemandone in qualsiasi modo il valore.

b. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

È punito con le pene stabilite nei due articoli precedenti, ridotte da un terzo alla metà, chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

c. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

È punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede,

d. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

La condotta punita mediante l'applicazione degli articoli 453, 455 e 457 è quella dell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione nel territorio dello Stato di valori bollati falsificati, e la contraffazione o alterazione di valori bollati veri.

e. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

È punito, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 "Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

f. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516, chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata. La stessa pena si applica se le condotte hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

g. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

È punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516 colui che, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

1.3. Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato che S.E.PORT ritiene astrattamente applicabili in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-bis] Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede	art. 464 co 2 c.p

1.4. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

- gestione dei flussi finanziari e degli incassi;
- gestione della cassa corrente;
- gestione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti;
- gestione delle somme di denaro contante;
- utilizzo delle marche da bollo;
- registrazioni contabili;
- gestione dei fornitori e dei terzi affidatari dei servizi oggetto della Convenzione stipulata con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale.

1.5. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo di:

- osservare le procedure aziendali definite sulle transazioni finanziarie di cassa;
- osservare i principi di trasparenza, di tracciabilità e di correttezza nella tenuta dei documenti contabili e nella gestione dei relativi flussi finanziari;
- utilizzare sempre i rilevatori delle banconote false al momento del versamento di eventuali contanti da parte dei clienti;

- informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la Società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- depositare eventuali somme di denaro contante negli istituti di credito senza aver prima controllato le banconote tramite i rilevatori di monete false;
- accettare pagamenti in contanti oltre il valore limite consentito dalla legge;
- accettare pagamenti in contanti provenienti da soggetti diversi dal cliente/utente che ha originato la prestazione;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente, dietro presentazione della documentazione di supporto.

1.6. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, S.E.PORT ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari in entrata presso le casse correnti della Società;
- previsione che tutte le entrate e le uscite di cassa siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti;

- previsione che tutte le operazioni di cassa, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse correnti;
- regolamentazione delle attività di controllo delle somme di denaro contanti in entrata presso le casse correnti della Società mediante l'utilizzo dei rilevatori di banconote false;
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieta di accettare pagamenti provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione.

1.7. Procedure specifiche.

S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

S.E.PORT, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente

parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-bis del D.lgs. n. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale I

Reati tributari

(Allegato n. 10)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	30-11-22	Prima emissione Prima emissione. Aggiornamento normativo Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371.

INDICE

PARTE SPECIALE I

1. REATI TRIBUTARI 4
1.1. Premessa 4
1.2. La tipologia dei reati tributari 4
1.3. Reati applicabili 8
1.4. Attività sensibili 8
1.5. Principi generali di condotta 10
1.6. Standard di controllo adottati 12
1.7. Procedure specifiche 14
1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni 14

1. REATI TRIBUTARI

1.1. Premessa

I reati tributari, descritti nel successivo paragrafo, sono stati inseriti nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 dall'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". Successivamente, in data 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".

1.2. La tipologia dei reati tributari

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 commi 1 e 2-bis del D.lgs. 74/2000)**

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi, in una delle dichiarazioni, elementi passivi fittizi mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. In questa ipotesi la punibilità del fatto non è subordinata al raggiungimento di alcuna soglia di evasione. Il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale. Affinché possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

– la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000);

– l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Sul punto, rileva poi l'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, il quale precisa che " per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilevo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)**

Il delitto presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione. In questo caso, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è necessario che l'evasione sia superiore a euro trentamila e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato in questione si consuma al momento della presentazione della dichiarazione.

- **Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs. n. 74/2000)**

E' punito con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva senza un impianto fraudolento , ma consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente : 1) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e

l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

Il comma 1-bis dispone che, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Infine, il comma 1-ter stabilisce che fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Omessa dichiarazione (Art. 5 D.lgs. n. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. **1-bis**. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della

condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Oggetto materiale del reato è la fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dal D.lgs. 74/2000 all'articolo 1, lett. a): «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi". Quindi ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

Pertanto: a. operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; b. documenti che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale; c. operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

La consumazione del reato coincide con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizionale decorre dall'emissione dell'ultimo documento.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs.74/2000)**

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La condotta sanzionata è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie. Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

- **Indebita compensazione (Art. 10 quater D.lgs.74/2000)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.

La condotta del reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 si caratterizza per il mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione (ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997) crediti non spettanti o inesistenti. Non è, dunque, sufficiente, a integrare il reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)**

La suddetta fattispecie criminosa punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, se di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, alieni simulatamente ovvero compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

1.3. Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato che S.E.PORT ritiene astrattamente applicabili in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-quinquiesdecies] Reati tributari	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 Legge 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (co. 1)	art. 2 co. 1 Legge 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. (co. 2 bis)	art. 2 co. 2 bis Legge 74/2000
Dichiarazione infedele	art 4 Legge. n. 74/2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (co. 1)	art. 8 co. 1 Legge 74/2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (co. 2 bis)	art. 8 co. 2 bis Legge 74/2000
Indebita compensazione	art. 10-quater Legge 74/2000
Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 Legge 74/2000
Omessa dichiarazione	art. 5 Legge 74/2000
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11 Legge 74/2000

1.4. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

- sviluppo buste paga e retribuzione del personale;
- gestione delle missioni e dei rimborsi spese;
- gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei finanziamenti, dei contributi pubblici e dei crediti d'imposta;
- gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali;
- elaborazione e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
- gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
- selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura;
- ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive;
- adeguata qualifica e monitoraggio della clientela e dei partner commerciali;
- sviluppo offerte e definizione dei contratti di vendita e servizi;
- emissione e registrazione delle fatture attive;
- predisposizione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio;

- gestione dei profili fiscali delle operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni);
- gestione dei rapporti con le parti correlate.

1.5. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività propedeutiche alla emissione delle fatture, alla tenuta dei documenti contabili e alla elaborazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali (I.V.A. e Imposte sui redditi) tali da fornire una veritiera rappresentazione della situazione economica della società;
- utilizzare, nelle registrazioni contabili, documentazione falsa relativa a ricavi, proventi o altri componenti positivi di reddito che risultino in misura diversa da quelli effettivamente conseguiti;
- utilizzare, nelle registrazioni contabili, documentazione falsa relativa a spese o altri componenti negativi di reddito che risultino in misura diversa da quelli effettivamente sostenuti;
- utilizzare mezzi fraudolenti, diversi dalle fatture false, (es. contratti simulati, intestazione di beni o conti bancari a prestanome, ecc.) idonei a fornire, nelle dichiarazioni fiscali, una rappresentazione contabile non veritiera della società;

- emettere fatture, o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie (ricevute, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito, ecc.) a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- eliminare fisicamente le scritture, in tutto o in parte, o renderle illeggibili, quindi non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro, ovvero occultando materialmente le stesse;
- porre in essere un atto simulato di vendita e/o atti fraudolenti sui beni propri o altrui che hanno lo scopo di impedire il soddisfacimento, totale o parziale, del credito tributario vantato dall'erario;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

E', altresì, vietato:

- dare o promettere denaro, o altra utilità, agli amministratori, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società terze perché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, per raggiungere interessi vantaggiosi per la Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;

- violare i principi contabili e presentare dichiarazioni fiscali sulla base di una contabilità artefatta;
- presentare dichiarazioni fiscali fraudolente;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione.

1.6. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, S.E.PORT provvede:

- alla regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali;
- ad effettuare periodici controlli campionari delle registrazioni contabili effettuate;
- a garantire l'osservanza della procedura che prevede il controllo incrociato tra (i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), (ii) ordine autorizzativo, (iii) prezzo applicato, (iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e (v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto;
- a garantire adeguati controlli nel processo di fatturazione attiva e passiva, volti: (i) alla corretta assunzione dei dati riportati in fattura (anche finalizzati ad evitare sovrafatturazione) (ii) all'identificazione delle parti intervenute nel contratto sottostante (onde evitare che la prestazione sia resa da soggetti diversi rispetto a quelli a cui i documenti fiscali sono intestati);

- a garantire adeguati controlli sul processo di fatturazione attiva in sospensione di imposta IVA (verifica dei relativi requisiti, corretta applicazione e accertamento dell'invio all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione di intento da parte del cliente);
- a garantire adeguati controlli sul processo di fatturazione passiva in sospensione di imposta IVA (verifica del mancato superamento del plafond disponibile);
- a garantire la presenza di idonea contrattualizzazione con il professionista che fornice il servizio di assistenza fiscale, con ripartizioni di rischi, responsabilità e metodologie di controllo;
- ad eseguire periodici controlli sull'operato del professionista che fornice il servizio di assistenza fiscale e di predisposizione delle dichiarazioni (II.DD e IVA);
- ad eseguire periodici controlli di corrispondenza fra le fatture ricevute da fornitori esteri intracomunitari e le comunicazioni effettuate all'Agenzia delle Entrate;
- ad assicurare adeguata valutazione e tracciabilità delle decisioni assunte con riguardo alle informazioni fiscalmente rilevanti;
- ad assicurare periodici controlli circa il regolare assolvimento degli adempimenti fiscali ai fini IVA;
- ad eseguire sempre una preliminare valutazione dei rischi fiscali connessi al compimento di operazioni straordinarie;
- ad assicurare la tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla Società;
- ad assicurare una corretta gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali;
- alla definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari della Società;
- alla verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- a non eseguire pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- alla previsione di un'autorizzazione formalizzata per le disposizioni di pagamento;
- ad assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano sempre giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- ad assicurare che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- ad assicurare che tutte le operazioni poste in essere con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente autorizzati;
- previsione, ai fini delle registrazioni contabili, di disposizioni aziendali sull'utilizzo di software che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantiscono l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l'imputazione di scritture tardive.

1.7. Procedure specifiche.

S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

S.E.PORT, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO
S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale L

Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

(Allegato n. 11)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	24-04-18	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE F

1. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 4
1.1. Premessa 4
1.2. La tipologia dei reati 4
1.3. L'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 5
1.4. Attività sensibili 7
1.5. Principi generali di condotta 7
1.6. Procedure Specifiche 10
1.7 Procedure specifiche 11
1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni 11

1. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1.1. Premessa

L'art. 25-septies del Decreto disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'articolo prevede un' aggravante qualora il reato di omicidio colposo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 81/08 che testualmente recita:

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente comma 2: Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno – (comma 1 lett. a): "E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;)".

Di seguito si descrivono i reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 25–septies del D.Lgs. n. 231/01.

1.2. La tipologia dei reati

a. Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".

b. Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi

o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 306,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

c. Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è "grave", e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è "gravissima", e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nella causazione dell'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da imprudenza, negligenza o imperizia oppure da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

1.3. L'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/08 costituiscono attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un testo normativo.

L'art. 30 del suddetto decreto prevede che l'Ente, per andare esente da responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 per la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo, debba adottare un Modello di Organizzazione che abbia tutti gli elementi richiamati dallo stesso articolo. Il Modello adottato deve assicurare un sistema aziendale che adempia tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quale emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitarie;
- alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre per effetto del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08 l'Ente deve, inoltre, prevedere nel proprio Modello:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte quelle attività necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui sopra;
- un'articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- che il riesame e l'eventuale modifica del Modello stesso siano adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività.

Infine, il comma 5 dell'art. 30, dispone che "In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".

1.4. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, si precisa che le attività lavorative considerate sensibili in S.E.PORT si riferiscono a quelle attività che si svolgono sia nei piazzali (banchina) sia negli uffici presso la sede sociale. Normative di riferimento sono, dunque, il D.lgs. del 27 luglio del 1999 n° 271 recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" e il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modifiche) recante la "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ai fini della predisposizione della presente Parte Speciale, S.E.PORT ha considerato quali fattori di rischio quelli individuati e riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente cui, pertanto, si rimanda.

1.5. Principi generali di condotta

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali deve essere rigorosamente osservato quanto disposto nel Testo Unico in materia di "Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) .

Per garantire il rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 81/08, la Società ha provveduto:

- ad eseguire una valutazione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro in tutti gli ambienti di lavoro;
- alla istituzione del Servizio di prevenzione e protezione;
- alla designazione dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi, della gestione delle emergenze e del primo soccorso;
- alla istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria;
- alla definizione di un Piano di emergenza;

- alla definizione, formalizzazione e implementazione di un corpo di procedure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla organizzazione di attività di formazione /informazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente Parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino i reati previsti nella presente Parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte speciale, ai destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate nonché al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei sotto menzionati documenti organizzativi:

- operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia;
- osservare i principi di comportamento indicati nella presente parte speciale del Modello e nel Codice Etico;
- osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/01, la violazione delle quali comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- attenersi alle disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- partecipare ai programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società, inoltre, ritiene vincolanti:

- Per i lavoratori dipendenti i principali "Obblighi dei lavoratori" di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 81/08 e di seguito indicati :

  "*ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*".

  In particolare, i lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti:

  a) all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

  b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

  c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

  d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

  e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

  f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

  g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

  h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto (81/08) o comunque disposti dal medico competente".

- Per i Terzi fornitori:

a. assicurare la propria competenza tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

b. fare proprie le informazioni fornite dal datore di lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal datore di lavoro;

c. cooperare con il datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro riguardanti l'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;

d. coordinare con il datore di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;

e. rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

f. rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

1.6. Procedure Specifiche

In relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro S.E.PORT ha adottato specifiche procedure e diposizioni interne poste a presidio dello svolgimento delle attività lavorative effettuate nella Società.

La Società svolge la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che esprime e realizza assicurando un ambiente di lavoro sano e sicuro, predisponendo misure preventive adeguate per ridurre i rischi d'incidenti e di infortuni causati dalle attività lavorative nel rispetto costante delle prescrizioni legali applicabili, al Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/01 al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori e di prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo alla Società, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 art. 25-septies.

Le procedure operative sono descritte nel "Documento di Valutazione dei Rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori" definito dalla Società che è stato strutturato in modo da comprende:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'attività lavorativa e i criteri adottati per la valutazione e stima dei rischi stessi;
- l'indicazione dei nominativi dei soggetti interni ed esterni che hanno partecipato al processo di valutazione: responsabile del servizio di prevenzione, addetti al servizio, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'indicazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo;
- la documentazione di supporto.

1.7. Procedure specifiche

S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6,comma 1, lett. b) del Decreto è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, definiti di secondo livello, sulle attività di gestione poste in essere dalla Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli altresì verifica l'adeguatezza e il rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali che la Società ha definito in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-septies D.lgs. n. 231/01.

L'OdV, con particolare riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è destinatario del seguente flusso informativo:

- risultanze degli audit di terza parte condotti sul Sistema di Gestione integrato Qualità e Ambiente certificato UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015;
- risultati delle ispezioni/verifiche in occasione di audit interni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- le segnalazioni effettuate dai lavoratori al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti, aventi ad oggetto eventuali anomalie dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonché le situazioni di pericolo di cui siano venuti a conoscenza;
- denunce e/o esposti formulati contro la Società in ordine ai possibili violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- gli aggiornamenti del documento sulla valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
- avvio di procedimenti disciplinari per cause riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

S.E.PORT - Servizi Ecologici Portuali -S.r.l.

Parte Speciale M

Reati ambientali

(Allegato n. 12)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**
0	24-04-18	Prima emissione
1	30-11-22	Aggiornamento normativo D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/ *relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi*.

INDICE

PARTE SPECIALE H

1. I REATI AMBIENTALI 4
1.1 Premessa 4
1.2 I reati di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001. 5
2. LE ATTIVITÀ DELLA S.E.PORT IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 11
2.1 L'impegno della Società in materia ambientale 11
2.2 Politica aziendale, obiettivi e piano di miglioramento 13
2.3 Attività sensibili 14
2.4 I principi generali di comportamento e di attuazione 16
2.5 Principi procedurali specifici 17
2.6 Procedure specifiche 19
2.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni 20

1. I REATI AMBIENTALI

1.1 Premessa

L'art. 25-undecies, che ha inserito i reati ambientali all'interno della disciplina del D.lgs. 231/01, è stato introdotto con il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (entrato in vigore il 16 agosto 2011) che ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente nonché alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa l'inquinamento provocato navi.

Con l'approvazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", entrata in vigore il 29 maggio 2015, il legislatore, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/2006, ha introdotto nel codice penale un lungo elenco di reati ambientali che sono stati inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".

Alcuni dei reati ambientali di nuova introduzione è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto in grado di far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa andando così a modificare ed integrare l'articolo 25-undecies del D.Lgs. n.231 /2001.

Ciò che rileva è che le nuove fattispecie penali, di natura dolosa, prevedono pene edittali molto elevate tali da far rientrare i nuovi ecoreati tra i reati più gravi. Inoltre, il legislatore ha disposto nell'art. 1, co. 6 della L. n. 68/2015 che i delitti ambientali di nuova introduzione rientrino tra quelli per i quali l'art. 157 comma 6 c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione ordinari.

Sempre ad opera dell'art. 1, comma 8, lett. a), l. 22 maggio 2015, n. 68, è stato inserito nell'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 il comma 1-bis il quale prevede che, in caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) o di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), oltre alle sanzioni pecuniarie comminate dal comma 1, vengano anche applicate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 D. Lgs n. 231/01.

D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi*. Il Decreto ha apportato modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella Parte IV riguardante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Servizio di gestione integrata dei rifiuti, Gestione degli imballaggi e Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. L'Art.4, in particolare, ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*" facente già parte integrante dei reati previsti dall'Art. 25-undecies.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

Si è inteso così punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- i soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto di cui all'articolo 189, comma 3;
- i soggetti identificati nell'articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico e che incorrono nella pena dell'articolo 483 del codice penale nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

1.2 I reati di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

A. Delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del libro II del codice penale

- **Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

Tale fattispecie si configura quando chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 2° comma prevede una circostanza aggravante ad efficacia comune stabilendo che la pena venga aumentata laddove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**

Tale fattispecie è stata anch'essa costruita come reato comune che ricorre laddove abusivamente venga provocato un disastro ambientale e non si ravvisino gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi).

La disposizione fornisce la definizione di "disastro ambientale" individuando tre alternative tipologie di disastro e, in particolare:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità dovuta alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il 2°comma prevede che la condotta sia aggravata nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli specifici (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico) ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

La disposizione di cui all'art. 452 quinquies prevede, al comma 1, che qualora i fatti tipici dei reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) siano commessi con colpa, le pene previste per tali reati siano ridotte da un terzo a due terzi.

Il comma 2 dispone inoltre che, se dalla commissione colposa dei fatti previsti dagli artt. 452 bis c.p. e 452 quater c.p. deriva solo il pericolo, rispettivamente, di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, le pene siano ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)**

Tale fattispecie si configura come reato comune che viene integrato, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, quando è posta in essere la condotta tipica di, abusivamente, cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il 2° comma prevede che la condotta sia aggravata laddove dal fatto tipico descritto al comma 1 derivi il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 3° comma, infine, disciplina un'ulteriore circostanza aggravante, questa ad effetto speciale (comportando l'aumento della pena fino alla metà), costituita dalla derivazione dal fatto tipico di un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

- **Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)**

Tale disposizione prevede delle circostanze aggravanti per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.).

In particolare, il comma 1 dispone che il reato di cui all'art. 416 c.p. sia aggravato quando il sodalizio criminoso sia diretto, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale.

Il comma 2 disciplina, invece, una circostanza aggravante ad effetto comune del reato previsto dall'art. 416 bis c.p. che si configura nel caso in cui l'associazione per delinquere di tipo mafioso, anche straniera, sia finalizzata a commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Infine, il comma 3 prevede che le pene previste dai due commi precedenti siano ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se fanno parte dell'associazione prevista dall'art. 416 c.p. o dall'art. 416 bis c.p. pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

B. Reati previsti dal Codice Penale LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia e TITOLO II Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.).**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733bis c.p.).**

La norma chiunque distrugge o deteriora un habitat all'interno di un sito protetto compromettendone lo stato di conservazione.

C. Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- **Inquinamento idrico (art. 137)**

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

- **Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

- **Siti contaminati (art. 257)**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e l'omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).

La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co.4)**

  Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis)**

- È punito colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (co. 6).
- È punito il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (co.8).
- È punito il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
- Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.

- **Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)**

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1)3.

La pena è aumentata se la spedizione riguarda rifiuti pericolosi (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se è posta in essere mediante attività organizzate, con più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Tale delitto è caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti).

La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

- **Inquinamento atmosferico (art. 279)**

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità

competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

D. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

- la falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

E. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

F. Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

Le norme sanzionano il comandante di una nave battente qualsiasi bandiera, l'equipaggio, il proprietario della nave, e l'armatore della nave per:

- lo sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2);

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

2. LE ATTIVITÀ DELLA S.E.PORT IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

2.1 L'impegno della Società in materia ambientale

S.E.PORT si impegna ad operare nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative attualmente vigenti, nello specifico settore di attività, in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente e in particolare:

- UNI EN ISO 9000:2015 "Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia";
- UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti";
- UNI EN ISO 9004:2009 "Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per il miglioramento delle prestazioni";
- UNI EN ISO 14001:2015 "Sistemi di gestione ambientale – Requisiti";
- UNI EN ISO 19011:2012 "Linee guida per gli audit";
- Convenzione MARPOL;
- Ordinanze della Capitaneria di Porto;
- Ordinanze e Decreti dell'Autorità Portuale;
- D.lgs. 16 luglio 1998 n° 258 – DM 16/2/1993 – Classificazione, imballaggio, etichettatura preparati e sostanze pericolose);
- DM del Ministero della Sanità del 22/5/2000 – Gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo delle navi;
- Legge n° 257 del 27 marzo 1992 (e successive norme tecniche, decreti attuativi e regolamenti di attuazione) – Norme relative alla cessazione dell'uso dell'amianto;
- D.lgs. 24 giugno 2003 n° 182 – Gestione rifiuti portuali e prodotti da navi;
- D.lgs. 15 luglio 2003 n° 254 (art. 24 l. 31 luglio 2002 n° 179) – Gestione rifiuti sanitari;
- Accordo Ministero dell'Ambiente GAB/2005/1190/A6b relativo alle attività di noleggio e gestione dei panni tecnici;
- D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 – Testo Unico Ambientale;
- D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4 – modifica ed integrazione D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 "Testo Unico Ambientale";
- D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81 – Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 106/2009 – Modifiche e integrazioni al D.lgs. 81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- DM Ambiente 17 dicembre 2009 – istituzione SISTRI (sistema di rintracciabilità rifiuti);
- D.lgs 29 giugno 2010 n° 128 – modifiche e integrazione a D.lgs 152/2006 "codice ambientale";

- DM Ambiente 9 luglio 2010 - modifiche e integrazioni al decreto 17 dicembre 2009 recante l'istituzione del SISTRI;
- DM Ambiente 28 settembre 2010 – proroga istituzione SISTRI;
- Regolamento Commissione UE 142/2011/UE – Campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- D.lgs 3 dicembre 2010 n° 205 – Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive GU n. 288 del 10 dicembre 2010;
- Legge del 26 febbraio 2011 – Proroga art. 3 del D.lgs. 81/08 con esclusione dei porti dal campo di applicazione del decreto;
- Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27 aprile 2010 e all'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010;
- DM Ambiente 24 gennaio 2011 n° 20 – Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori – Regolamento per l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti;
- Legge 24 marzo 2012 n° 28 – Conversione in legge, con modificazioni, del dl 25 gennaio 2012 n° 2 recante misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale;
- Art. 6 c.2 L. 148/2011 (manovra finanziaria 2011) – proroga e gradualità sanzioni per il sistema SISTRI;
- DL 9 febbraio 2012 n° 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n° 35;
- Legge 24 febbraio 2012 n° 14 – Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29 dicembre 2011 n° 216, recante proroga in termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative;
- Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 1069/2009/CE – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, abrogazione del regolamento 1774/2002/CE;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – circolare 1/2012 Emendamenti degli Annessi IV, V, VI della MARPOL 73/78.

La Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalle normative ambientali vigenti ed ha volontariamente adottato un Sistema di Gestione Ambientale (facente parte del Sistema di Gestione Integrato qualità e ambiente conforme agli standard internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 certificato da un Ente Terzo Accreditato (RINA Services SpA). Nel Sistema di Gestione Integrato sono definiti i requisiti del sistema stesso e le

modalità attraverso le quali viene garantita la tutela ambientale nel rispetto dei requisiti cogenti applicabili e dei requisiti stabiliti dall'Organizzazione stessa.

2.2 Politica aziendale, obiettivi e piano di miglioramento

S.E.PORT, tenendo conto della natura e delle dimensioni dei possibili rischi per l'ambiente conseguenti lo svolgimento dei propri servizi e delle proprie attività, ha definito e mantiene aggiornata la Politica per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente al fine di indirizzare le proprie attività e rendere partecipi tutti i livelli aziendali riguardo obiettivi e traguardi da raggiungere.

Con tale documento la Società:

- rispetta le normative nazionali ed internazionali in vigore, con particolare riferimento a quelle relative alla tutela dell'ambiente;
- assicura l'impegno costante nel garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili, nonché nel rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01 in materia ambientale, al fine di prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo alla Società, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01, art. 25-undecies;
- provvede ad informare, formare, motivare e coinvolgere tutti i dipendenti affinché svolgano i propri compiti in conformità agli obiettivi, fornendo loro l'adeguata preparazione a rispondere in modo efficace alle emergenze assicurandosi che, anche coloro che lavorano per conto dell'organizzazione, eseguano le varie attività nel rispetto della Politica aziendale e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società;
- promuove, favorisce e incoraggia al massimo il coinvolgimento di tutto il personale nell'applicazione efficace ed efficiente del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e per l'Ambiente (SGQA);
- sensibilizza i collaboratori interni ed esterni al miglioramento continuo in ogni attività, garantendo l'applicazione consapevole della politica aziendale per la qualità e per l'ambiente;
- pianifica e gestisce i processi aziendali nel rispetto scrupoloso di tutte le prescrizioni antinfortunistiche per la tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente;
- pianifica, esegue e controlla le attività aziendali al fine di garantire il rispetto dei requisiti espressi all'interno dei Piani Operativi Portuali e nel rispetto dei contratti specifici con i Clienti;
- migliora i propri impatti ambientali e l'impiego delle risorse, pianifica ed attua un corretto impiego delle fonti energetiche, mediante la scelta delle più idonee tecnologie disponibili;
- migliora la prevenzione del rischio di inquinamento;
- attua politiche di prevenzione delle emergenze ambientali ragionevolmente attese;

- qualifica e valuta periodicamente i propri fornitori coinvolgendoli nella gestione delle prestazioni ambientali offerte e nel loro impegno a conformarsi a quanto previsto dal SGQA;
- consegue, migliora e monitora la soddisfazione dei Clienti;
- attiva strumenti di controllo, di miglioramento continuo e di prevenzione delle non conformità;
- ha definito un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione al fine di prevenire i reati ai sensi dell'art. 25- undecies del D.lgs. 231/01;
- ha predisposto idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito agli incidenti, ai mancati incidenti e con riguardo ad ogni criticità capace di determinare una possibile mancata conformità legislativa.

La Politica (ID02) è riportata in un documento firmato dal Presidente del C.d.A. ed è diffusa al personale, ai consulenti, agli appaltatori ed a tutte le parti terze interessate (PO 11 Gestioni delle comunicazioni). A fronte di quanto espresso nella Politica aziendale S.E.PORT, come descritto nella procedura PO 09 "Azioni per affrontare rischi ed opportunità- Aspetti ambientali" definisce obiettivi di miglioramento pianificandone la realizzazione attraverso uno specifico "Piano di miglioramento" (MP 09-01) in occasione del riesame della direzione.

2.3 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, la Società ha identificato le attività ritenute esposte maggiormente a rischio di commissione dei reati.

A. Attività di carattere generale:

- Identificazione delle prescrizioni legali inerenti agli aspetti ambientali;
- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle relative misure di controllo operativo al fine di prevenire specificatamente i reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del D.lgs.231/01;
- Comunicazione e formazione sul Codice etico e sul Modello organizzativo sia ai fornitori che al personale di S.E.PORT;
- Identificazione e gestione degli scenari di emergenza con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/01.

B. Attività di carattere specifico in relazione ai diversi aspetti ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.lgs.231/01:

- **Scarichi idrici industriali**

- Gestione delle autorizzazioni (ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali applicabili);
- Gestione operativa degli scarichi idrici;
- Misurazione dei valori e attività connesse al superamento dei limiti;
- Gestione del cambiamento: modifiche quali/quantitative del refluo e relativi adempimenti (richiesta/modifica di autorizzazioni, verifica preventiva introduzione nuovi inquinanti, etc.);
- Conservazione dei risultati.

- **Gestione e trattamento rifiuti**
  - Gestione dei rifiuti: classificazione, raccolta, deposito temporaneo e conferimento;
  - Identificazione e gestione fisica delle aree deputate a deposito temporaneo rifiuti;
  - Qualifica e monitoraggio dei fornitori di servizi critici riguardanti l'aspetto ambientale (in particolare delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei rifiuti, e la qualifica di eventuali consulenti esterni che operino l'attività di classificazione del rifiuto);
  - Gestione delle attività connesse al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

- **Emissioni in atmosfera**
  - Gestione delle autorizzazioni (ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali applicabili);
  - Gestione del cambiamento: modifiche quali/quantitative delle emissioni e relativi adempimenti (richiesta/modifica di autorizzazioni, verifica preventiva introduzione nuovi inquinanti);
  - Gestione operativa: identificazione di responsabilità e attività da attuare per garantire il rispetto delle autorizzazioni nella gestione ordinaria.

- **Sostanze lesive dell'ozono**
  - Gestione operativa: identificazione di responsabilità e attività da attuare per garantire il rispetto degli adempimenti (identificazione sostanze bandite, sostanze controllate, obblighi di controllo e manutenzione apparecchiature contenenti sostanze controllate) nella gestione.
  - Qualifica e monitoraggio degli addetti (interni o esterni) alle attività di manutenzione e controllo fughe (per apparecchiature contenenti sostanze controllate).

2.4 Reati applicabili

[art.25-undecies] Reati ambientali	
Attività di gestione rifiuti non autorizzata	D. Lgs. 152/06 art.256
Attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti	Art. 452 quaterdecies c.p.
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	L. 549/93 art. 3 co 6
Circostanze aggravanti	art 452 octies c.p
Delitti colposi contro l'ambiente	art 452 quinquies c.p
Disastro ambientale	art 452 quater c.p
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto o vendita di specie protette	L. 150/92 artt. 1 , 2 , 3-bis
Inquinamento colposo provocato da navi	D.Lgs.202/07 art.9
Inquinamento doloso provocato da navi con danni gravi e permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali e vegetali o a parti di queste.	D.Lgs.202/07 art.8 da co 1 a 9
Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le prescrizioni dell'autorità competente, superamento valori limite fissati (anche per scarico al suolo). Scarico in mare di navi o aeromobili di sostanza tossiche.	D. Lgs. 152/2006 art 137 co 3, 5 primo periodo, e 13
Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le prescrizioni dell'autorità competente, superamento valori limite fissati (anche per scarico al suolo). Scarico in mare di navi o aeromobili di sostanza tossiche.	D. Lgs. 152/06 art.137 co 2, 5 secondo periodo, 11
Traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/06 art.259 co1
Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D. Lgs. 152/06 art.258 co 4 secondo periodo

2.5 I principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale attiene a comportamenti cui devono uniformarsi i dipendenti, i fornitori ed i partner della S.E.PORT - nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni - tutte le figure coinvolte nella gestione ambientale ai sensi delle normative vigenti.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino i reati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale, ai destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate:

- assicurare la conformità legislativa alle norme vigenti in materia ambientale;
- osservare i principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, nel Codice Etico e nel sistema di gestione aziendale per l'ambiente definito in conformità alla norma ISO 14001;
- attenersi alla Politica definita dalla Società in materia ambientale;
- osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01, la violazione delle quali comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- attenersi, nello svolgimento delle proprie attività, alle disposizioni e alle istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- astenersi dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare rischi per la per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, che riguardi la salvaguardia dell'ambiente;
- redigere e custodire la documentazione comprovante il rispetto delle prescrizioni in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- partecipare ai programmi di formazione in materia di gestione e salvaguardia dell'ambiente e di prevenzione dei reati ambientali di cui all'art. 25- undecies del D.lgs. 231/01.

2.6 Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle attività aziendali tutto il personale della S.E.PORT è tenuto a rispettare, oltre alle regole di cui al presente Modello, le regole e i principi contenuti nei documenti di seguito indicati:

- Organigramma (ID01); Rappresentazione grafica dei processi (ID03); Contesto dell' organizzazione (ID04); Ciclo di vita (ID07);
- procedure (PO) e istruzioni operative (IOP) che descrivono nel dettaglio le varie attività, sia di natura gestionale che tecnica, che hanno diretta influenza sulla qualità dei servizi forniti e sugli aspetti ambientali considerati, attraverso una precisa, esaustiva e chiara descrizione delle modalità operative, delle interfacce tecniche ed organizzative e delle responsabilità funzionali ed operative, in particolare:
  - le procedure, e i relativi moduli di registrazione, per la tenuta sotto controllo dei documenti e delle prescrizioni legali (PO 01 "Gestione e controllo delle informazioni

documentate, MP 01-01 "Registro dei documenti", MP 01-02 "Lista di distribuzione documenti"; PO 10 "Obblighi e valutazione della conformità");

- la procedura PO 09 "Azioni per affrontare rischi ed opportunità- Aspetti ambientali" e relativo modulo di registrazione (MP 09-01 "Piano di miglioramento) che definisce tempi, responsabilità e metodi per l'identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali e dei rischi relativi (ID05 "Valutazione dei rischi e delle opportunità"), riferiti alle attività ricadenti nel proprio campo di applicazione, al fine di assicurare un controllo continuo e una quantificazione del grado di significatività degli stessi in base all'entità degli impatti ambientali conseguenti. Tale procedura stabilisce altresì modalità e responsabilità per l'aggiornamento della valutazione degli aspetti ambientali in conformità alla UNI EN ISO 14001.
- le procedure ed istruzioni operative emesse per il controllo delle attività che la Società ha identificato ed ha associato agli impatti ambientali significativi e che definiscono in maniera formale ed univoca i criteri operativi atti a garantire il rispetto delle prestazioni ambientali in accordo con la politica ambientale e gli obiettivi aziendali: PO 06 "Pianificazione e controllo dei servizi" e relativi moduli di registrazione (MP 06-01 "Elenco risorse umane", MP 06-02 "Piano servizio settimanale", MP 06-03 "Piano giornaliero", MP 06-04 "Rapporto giornaliero piazzali porto", MP 06-10 "Rapporto giornaliero Compattatore", MP 06-11 "Rapporto giornaliero area Seport", MP 06-12 "Rapporto giornaliero pulizia banchine", MP 06-13 "Rapporto giornaliero cassoni", MP 06 - 15 "Rapporto settimanale aree verdi", MP 06-17 "Cronoprogramma settimanale delle attività", MP 06-18 "Rapporto settimanale sugli interventi di svuotamento dei sistemi di raccolta acque di prima pioggia e di lavaggio", MP 06-19 "Rapporto giornaliero reparto elettrico); IOP 01 "Gestione della linea di trattamento dei rifiuti solidi potenzialmente infetti", IOP 02 "Gestione della linea di trattamento delle acque di sentina", IOP 03 "Ritiro rifiuti e procedure di accettazione presso impianto", IOP 04 "Autocontrolli da eseguire prima dell'erogazione dei servizi", IOP 07 "Manuale operativo impianto di trattamento acque di piazzale", IOP 08 "Gestione e controllo impianto di lavaggio", IOP 09 "Confezionamento rifiuti", IOP 10 "Carico e fissaggio rifiuti", IOP 11 "Istruzione per operatori esterni", IOP 12 "Gestione della rete fognaria", IOP 13 Caratterizzazione dei rifiuti";
- le procedure, e relativi moduli di registrazione, adottate da S.E.PORT in tema di erogazione dei servizi e gestione delle richieste del Cliente (PO 05 "Gestione delle richieste"), MP 05-01 "Modulo rilevazioni dati", MP 05-02 Riesame offerta-contratto, MP 05-03 "Prospetto servizio da svolgere", MP 05-04 "Elenco delle offerte");

- le procedure ed istruzioni operative adottate dalla S.E.PORT in tema di qualificazione e scelta dei fornitori (PO 08 "Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno", MP 08-01 "Richiesta di offerta", MP 08-02 "Conferma d'ordine", MP 08-03 "Richiesta di approvvigionamento" MP 08-04 "Elenco fornitori qualificati", MP 08-05 "Scheda valutazione dei fornitori", MP 08-06 "Scheda valutazione aspetti ambientali", MP 08-08 "Verbale consegna DPI", MP 08-09 "Registro acquisti", MP 08-10 "Scheda inventario"). S.E.PORT ha particolare cura nel tenere sotto controllo i suoi processi di approvvigionamento per assicurare che i prodotti o servizi ottenuti, risultino conformi ai requisiti richiesti. La tipologia e l'estensione di tali controlli sono correlate al grado di influenza che risorse/materiali possono avere sull'erogazione dei servizi e gli aspetti ambientali considerati;
- le procedure attive e documentate per la sorveglianza e la misurazione delle principali caratteristiche delle attività e delle operazioni che possono avere un significativo impatto sull'ambiente e sulla salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro (PO 14 "Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione", PO 15 "Risorse per il monitoraggio e la misurazione" , PO 16 "Preparazione e risposta alle emergenze", PO 13 "Gestione dei prodotti chimici e delle schede di sicurezza");
- le procedure e le istruzioni operative inerenti la gestione e il trattamento dei rifiuti: PO 07 "Gestione dei rifiuti", PO 12 "Gestione dei rifiuti prodotti", IOP 01 "Gestione della linea di trattamento dei rifiuti solidi potenzialmente infetti", IOP 03 "Ritiro rifiuti e procedure di accettazione presso impianto, IOP 09 "Confezionamento rifiuti", IOP 10 "Carico e fissaggio rifiuti", IOP 11 "Istruzione per operatori esterni", IOP 12 "Gestione della rete fognaria", IOP 13 Caratterizzazione dei rifiuti" ;
- le procedure, e relativi moduli di registrazione, per la tenuta sotto controllo dei servizi (PO 03 "Gestione delle non conformità, azioni correttive" PO 14 "Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione", PO 04 "Gestione degli audit interni");
- le procedure per la programmazione e la gestione delle attività di formazione, informazione e addestramento del personale (PO 02 "Gestione della formazione, informazione e addestramento") e relativi moduli di registrazione (MP 02-01 "Scheda personale", MP 02-02 Piano Formazione, MP 02-03 "Verbale formazione ed addestramento", MP 02-04 Profili organizzativi).

2.7 Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, S.E.PORT ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

2.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6, comma1, lett. b) del Decreto è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, definiti di secondo livello, sulle attività di gestione poste in essere dalla Società in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente. Egli altresì verifica l'adeguatezza e il rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali che la Società ha definito in materia di tutela ambientale.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-undecies D.lgs. 231/01.

Con particolare riguardo ai reati in materia ambientale S.E.PORT ha previsto che l'OdV sia, in ogni caso, destinatario del seguente flusso informativo:

- i risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici (es. Capitaneria di Porto, ARPA, ecc.) dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo agli aspetti ambientali;
- i risultati delle ispezioni in occasione di audit interni in materia di gestione degli aspetti ambientali;
- le risultanze degli audit interni condotti sul Sistema di Gestione Ambientale definito secondo la norma ISO 14001;
- gli eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni;
- le denunce e/o gli esposti formulati contro la Società in ordine ai possibili violazioni della normativa ambientale;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- eventuali scenari di emergenza ambientale;
- i programmi di miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale definito dall'Alta Direzione;
- tutti i dati relativi agli infortuni e ai mancati infortuni sul lavoro occorsi nella Società;
- l'avvio di procedimenti disciplinari per cause riguardanti la violazione di norme ambientali;
- i verbali di riesame della Direzione o di eventuali riunioni intermedie aventi ad oggetto il Sistema di Gestione Ambientale adottato dalla Società.